SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2015.

Approvazione della 2ª Variante al Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche:

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionati;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto l'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, che per le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce che il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto altresì il comma 2-*bis* del citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152», che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto»;

Vista la delibera n. 1/2012 del 9 novembre 2012, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha approvato il «Progetto della 2ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

del fiume Adige approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime»;

Considerato che di tale adozione è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013 e sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto n. 108 del 28 dicembre 2012, avviando così la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di seconda variante;

Visto l'esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 7 luglio 2014;

Visto il parere regionale sul Progetto di variante riassunto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Veneto n. 2255 del 27 novembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 15 dicembre 2014;

Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige n. 1/2014 del 22 dicembre 2014 con la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato la «2ª Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime»;

Vista la relazione DICA - n. prot. 1110 dell'11 dicembre 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «2ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto», che si compone dei seguenti elaborati facenti parte integrante del presente decreto:

relazione tecnica per l'individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto;

relazione illustrativa ed elenco degli interventi di mitigazione;

perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità idraulica (scala 1:10.000): tavole A.4.39/I e A.36/III per il sistema Squaranto-Fibbio e A.32/II, A.33/II, A.34/II;

norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Adige.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2220

16A06133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2016.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Bovalino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Alberico Gentile, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Rosa Correale e dal funzionario economico finanziario sig. Emiliano Consolo;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione dei predetti componenti della commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
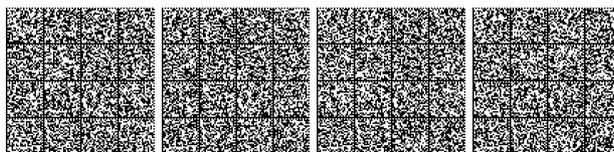
Decreta:

Il dott. Salvatore Caccamo - viceprefetto, la dott.ssa Valeria Pastorelli - viceprefetto aggiunto e la sig.ra Claudia Poletti - funzionario economico finanziario, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bovalino (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Alberico Gentile, della dott.ssa Rosa Correale e del sig. Emiliano Consolo.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2016
Interno, foglio n. 1551

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 14 aprile 2015, il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Alberico Gentile, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Rosa Correale e dal funzionario economico finanziario sig. Emiliano Consolo.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Salvatore Caccamo - viceprefetto, della dott.ssa Valeria Pastorelli - viceprefetto aggiunto e della sig.ra Claudia Poletti - funzionario economico finanziario, quali componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bovalino, in sostituzione del dott. Alberico Gentile, della dott.ssa Rosa Correale e del sig. Emiliano Consolo.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2016.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra e sostituzione di un componente della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta dal dott. Luca Rotondi, viceprefetto, dal dott. Vita Turco, viceprefetto aggiunto e dalla dott.ssa Maria Cacciola, funzionario economico finanziario, per la durata di diciotto mesi;

Visto il proprio decreto, in data 9 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015, con il quale il dott. Antonio Contarino, viceprefetto è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione del dott. Luca Rotondi;

Considerato che la dott.ssa Maria Cacciola è stata destinata ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della criminalità organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedano un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Leopardi, funzionario economico finanziano, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) in sostituzione della dott.ssa Maria Cacciola.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016
Interno, foglio n. 1578
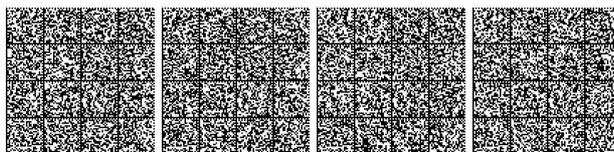
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur in presenza di un ambiente reso difficile per la pervicace e radicata presenza, su quel territorio, della criminalità organizzata.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Purtuttavia, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 5 luglio 2016, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata riorganizzazione ed il risanamento dell'ente locale non possono ritenersi conclusi.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso di una riunione tenuta in data 27 giugno 2016, alla presenza del Procuratore distrettuale antimafia.

Le iniziative della commissione straordinaria, in un'ottica dí discontinuità rispetto al passato, sono state finalizzate a dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e ad interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale.

Tra i primi interventi disposti si segnala la riorganizzazione della struttura amministrativa, con iniziative improntate a costruire un sistema gestionale innovativo, snello ed efficiente, in grado anche di colmare lo scollamento tra l'ente e la cittadinanza, i cui rapporti erano connotati da una generalizzata sfiducia sull'efficacia dell'azione statale, da imputare anche alla carente funzionalità dell'apparato burocratico.

Sono state, quindi, affrontate le criticità che erano emerse in sede di indagine ispettiva e che erano state causa dello scioglimento dell'ente. Si tratta, in particolare, della gestione del ciclo dei rifiuti e degli affidamenti di appalti di lavori pubblici.

La commissione ha innanzitutto avviato la procedura aperta per l'assegnazione del servizio di nettezza urbana, il cui *iter* è attualmente in via di ultimazione, con l'aggiudicazione definitiva e la consegna del servizio stesso, mentre, relativamente alla gestione del verde pubblico, l'organo di gestione straordinaria ha revocato l'affidamento alla ditta che era stata oggetto di valutazioni critiche in sede di accesso ed era stata raggiunta da provvedimenti interdittivi antimafia.

La gestione dei due servizi è stata sottratta alla competenza del Settore vigilanza dell'ente per essere attribuita all'Ufficio tecnico.

Sempre nel settore delle opere pubbliche sono stati predisposti alcuni interventi di miglioramento della vivibilità del territorio cittadino, attraverso la programmazione e realizzazione di opere di efficientamento dell'impianto depurativo comunale nonché di sistemazione di alcuni plessi scolastici, con lo sviluppo di progettualità finanziate con tondi regionali, di rilevante importo.

A tal riguardo, la commissione ha programmato l'adozione di un regolamento per gli affidamenti di beni e servizi, nonché per individuare i requisiti per l'attribuzione degli incarichi e per l'iscrizione a specifici albi.

È in corso di elaborazione anche il regolamento per la gestione dell'autoparco comunale, con disposizioni per l'utilizzazione e la manutenzione dei mezzi, la cui amministrazione è stata finora improntata a criteri privatistici, avulsi dalle più elementari regole di uso della cosa pubblica.

Il collegio intende incidere sul fenomeno dell'abusivismo edilizio e, in tal senso, ha avviato rapporti di collaborazione con la Procura della Repubblica in ordine alla questione della demolizione delle opere abusive. Analoghe iniziative di cooperazione sono state adottate con un comune contermine, al fine di rafforzare il settore della polizia locale, con la stipula di una specifica convenzione. L'accordo, unitamente alla nomina di un nuovo Comandante del corpo, ha impresso un rinnovato impulso all'attività di vigilanza che inizia a dare i propri frutti, non solo in materia edilizia, ma anche nel settore commerciale e in quello deputato alla repressione delle violazioni al codice della strada.

Quanto al settore commerciale, dopo aver dotato l'ente di un nuovo regolamento per razionalizzare gli spazi del mercato settimanale, la commissione sta svolgendo un'attenta analisi per individuare aree ove ubicare alcuni stalli per i venditori ambulanti di pesce - che svolgono un'attività tradizionale e di rilevante interesse economico ma che presenta rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario - nonché le strutture idonee ad ospitare impianti di refrigeramento, acqua corrente e un sistema di raccolta e scolo delle acque reflue.

Sul territorio è tuttora in corso la revisione del «Piano strutturale Associato» ed è stato emanato un atto di indirizzo per avviare le procedure di sdemanializzazione del lungomare cittadino. L'iniziativa consentirà all'ente di individuare aree ove aprire esercizi commerciali, valorizzando, nel contempo, il territorio e promuovendo il turismo.

La commissione sta affrontando anche le criticità riscontrate in relazione alla gestione in concessione dell'area portuale da parte di una società che non ha versato i canoni concessori e non ha rispettato i termini della convenzione che regola il servizio, dando luogo ad inadempimenti da cui è scaturito, da parte dell'organo straordinario, l'avvio delle procedure di decadenza del titolo concessorio.

È, inoltre, di prossimo avvio l'attività di regolarizzazione tecnico-amministrativa del patrimonio comunale, in relazione agli immobili privi di trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari ovvero carenti delle volture catastali o delle variazioni di destinazione dei beni. Parallelamente, la commissione intende procedere alla revisione ed all'aggiornamento degli inventari comunali, finora mai attuata.

La commissione straordinaria di Bagnara Calabra ha, altresì, concentrato la propria attenzione sulle attività del settore economico-finanziario, nell'ottica di assicurare, attraverso l'applicazione dei principi di imparzialità e di buon governo il massimo profitto per l'ente. A tale scopo ha dato avvio ad un rigoroso contenimento della spesa pubblica, con azioni di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale, con un programma di attività che richiede un più lungo arco temporale ed un forte impegno per intervenire sulla consistente massa debitoria.

Il perfezionamento di tutti gli interventi sopra descritti, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione all'avvenuta destinazione della dott.ssa Maria Cacciola - componente della commissione straordinaria - ad altro incarico, si rende, inoltre, necessario provvedere alla nomina di un nuovo membro della commissione, individuato nella persona della dott.ssa Maria Leopardi di cui propongo il nominativo.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A06174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2016.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
LE AUTONOMIE E LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016 concernente «Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato) ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 6 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 4.2, lettera *g)* le parole «presentare al» sono sostituite dalle seguenti «deliberarsi da parte del»;

b) al paragrafo 9.4 è soppresso il seguente periodo «In ogni caso, il sistema informativo contabile dell'ente deve essere in grado di trasmettere in via telematica il bilancio, completo anche che delle previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) dopo il paragrafo 9.11.6 è inserito il seguente:

«9.11.7 L'art. 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato *a)* al bilancio di previsione (lettera *E)*, se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
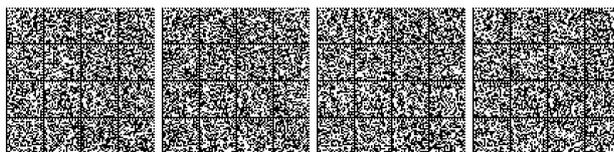
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE [1] (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)[2]	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) [3]	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE[4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)[5]
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale	**0**		**0**	**0**	**0**

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legg

(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N (6)	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte delle relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.».

Art. 2.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 3.7.1:

1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»;

2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011»;

b) al paragrafo 3.7.6, dopo le parole «lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione» sono inserite le seguenti «di avvisi di liquidazione e di accertamento,»;

c) al paragrafo 3.12, dopo le parole «è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.» è inserito il seguente periodo «Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti(1), comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti»;

d) al paragrafo 5.4:

1) dopo le parole «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti «disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento», ed è soppressa la parola «vincolato»;

2) dopo le parole «la necessità di procedere alla contestuale» è soppressa la seguente «riduzione»;

e) alla fine del paragrafo 7 inserire i seguenti periodi:

«Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE:

le Amministrazioni titolari di programmi comunitari(2), che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorità di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. È infatti evidente che l'attività delle "Amministrazioni titolari di programmi comunitari" è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.

Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila (*lead partner*) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità.

Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (*lead partner*), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.

---

(1) Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi" (in tali casi l'entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1.

(2) Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l'attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l'Autorità di gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L'attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell'Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l'Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.

Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi", i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come "Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come "Contributi dall'ente capofila" (ad esempio "Contributi da Regione", se la regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare.».

Art. 3.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono inserite le seguenti nuove voci:

E	**IV**	**Addizionale regionale sul gas naturale**	**E.1.01.01.77.000**
E	V	Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.77.001
E	V	Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.77.002
E	V	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	E.3.01.01.01.005
E	V	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	E.3.01.01.01.006
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037
E	V	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	E.3.01.02.01.038
E	V	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	E.3.01.02.01.039
E	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	E.3.05.02.03.008
E	V	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	E.4.04.01.03.003
E	V	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	E.4.04.01.07.005
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale	E.4.04.01.08.017
E	V	Ritenute erariali su prestazioni sociali	E.9.01.01.99.001
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)	U.1.03.02.99.008
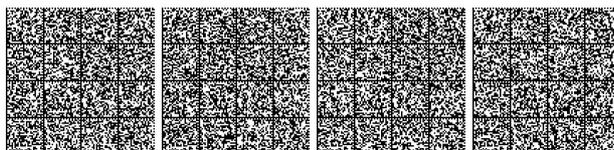
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020
U	V	Tirocini formativi	U.1.04.02.03.004
U	V	Mobili e arredi per laboratori	U.2.02.01.03.003
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005
U	V	Fabbricati ad uso strumentale	U.2.02.01.09.019
U	V	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.009
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002
U	V	Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.09.014
U	**II**	**Fondi per rimborso prestiti**	**U.4.05.00.00.000**
U	**III**	**Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti**	**U.4.05.01.00.000**
U	**IV**	**Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti**	**U.4.05.01.01.000**
U	V	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	U.4.05.01.01.001
U	**III**	**Altri fondi per rimborso prestiti**	**U.4.05.99.00.000**
U	**IV**	**Altri fondi per rimborso prestiti**	**U.4.05.99.99.000**
U	V	Altri fondi per rimborso prestiti	U.4.05.99.99.999
U	V	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	**U.7.01.01.99.001**

2) sono cancellate le seguenti voci

U	V	Beni per lo svolgimento di censimenti	U.1.03.01.02.013
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002
U	V	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	U.1.03.02.04.003
U	V	Altre spese per lo svolgimento dei censimenti	U.1.03.02.99.006

3) è modificata la descrizione o il codice delle seguenti voci

E	V	Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.07.002
E	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.03.50.001
E	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.03.50.002
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002
E	**IV**	**Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi**	**E.3.05.02.04.000**
E	V	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002
U	**IV**	**Altri contributi sociali**	**U.1.01.02.02.000**
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005
U	V	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999
U	**IV**	**Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)**	**U.1.02.01.10.000**
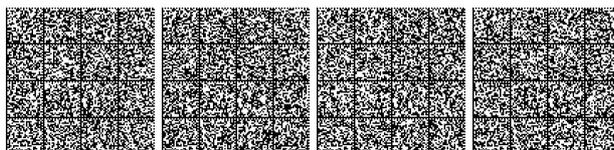
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001
U	**IV**	**Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**	**U.1.03.02.02.000**
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013
U	**IV**	**Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica**	**U.1.04.02.03.000**
U	V	Fabbricati ad uso commerciale	U.2.02.01.09.002
U	V	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.002
U	V	Fabbricati ad uso commerciale e acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.09.002
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U.4.03.01.04.003

b) Al piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono inserite le seguenti nuove voci:

1.1.1.01.77	**Addizionale regionale sul gas naturale**
1.1.1.01.77.001	**Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**
1.1.1.01.77.002	**Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**
1.2.1.01.06	**Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni**
1.2.1.01.06.001	**Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni**
1.2.1.01.07	**Ricavi da sfruttamento brevetti**
1.2.1.01.07.001	**Ricavi da sfruttamento brevetti**
1.2.1.01.99	**Ricavi da vendita di beni n.a.c.**
1.2.1.01.99.001	**Proventi da vendita di beni n.a.c.**
1.2.2.01.37	**Ricavi da quote associative**
1.2.2.01.37.001	Proventi da quote associative
1.2.2.01.38	**Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca**
1.2.2.01.38.001	Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca
1.2.2.01.39	**Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione**
1.2.2.01.39.001	Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione
1.2.2.01.40	**Ricavi per organizzazione convegni**
1.2.2.01.40.001	Ricavi per organizzazione convegni
1.2.2.01.41	**Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali**
1.2.2.01.41.001	Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali
1.2.2.01.43	**Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti**
1.2.2.01.43.001	Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti
1.3.1.05.01.002	**Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**
1.3.1.05.01.003	**Fondo europeo per la pesca (FEP)**
1.3.1.05.01.004	**Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**
1.3.1.05.01.005	**Fondo Sociale Europeo (FSE)**
1.3.1.05.01.006	**Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia**
1.3.1.05.01.007	**Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)**
1.3.1.05.01.999	**Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea**
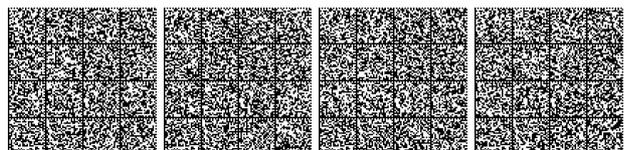
1.4.3.03.08	**Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo**
1.4.3.03.08.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo
2.1.2.01.04.004	Formazione obbligatoria
2.1.2.01.05.007	Spese di condominio
2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2.1.2.01.09.009	Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca
2.1.2.01.09.010	Deposito mantenimento tutela dei brevetti
2.1.2.01.11.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2.1.2.01.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)
2.1.2.01.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2.1.2.01.99.010	Formazione a personale esterno all'ente
2.1.2.01.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
2.1.2.01.99.012	Rassegna stampa
2.1.2.01.99.013	Comunicazione WEB
2.2.1.03.03	**Ammortamento Mobili e arredi per laboratori**
2.2.1.03.03.001	Ammortamento Mobili e arredi per laboratori
2.2.1.07.05	**Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**
2.2.1.07.05.001	Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2.2.1.09.19	**Ammortamento fabbricati ad uso strumentale**
2.2.1.09.19.001	Ammortamento fabbricati ad uso strumentale
2.2.2.02.01.002	Ammortamento Software acquistato da terzi
2.2.3.03.03	**Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori**
2.2.3.03.03.001	Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori
2.2.3.05.99	**Svalutazione di altre attrezzature**
2.2.3.05.99.999	Svalutazione di altre attrezzature
2.2.3.07.05	**Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**
2.2.3.07.05.001	Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2.2.3.09.19	**Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale**
2.2.3.09.19.001	Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale
2.2.4.01.01.001	Svalutazione di Software autoprodotto
2.2.4.01.01.002	Svalutazione di Software acquistato da terzi
2.3.1.01.01.014	Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa
2.3.1.02.03.004	Tirocini formativi
5.1.4.01.03.003	Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori
5.1.4.01.07.005	Minusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
5.1.4.01.08.017	Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
5.2.4.01.03.003	Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori
5.2.4.01.07.005	Plusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
5.2.4.01.08.017	Plusvalenze da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
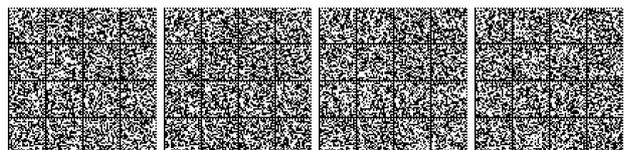
2) sono cancellate le seguenti voci

1.1.1.01.34	**Imposta di bollo**
1.1.1.01.34.001	**Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**
1.1.1.01.34.002	**Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**
1.1.1.01.75	**Imposta unica comunale (IUC)**
1.1.1.01.75.001	**Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**
1.1.1.01.75.002	**Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**
1.2.1.01.05	**Ricavi da vendita di beni n.a.c.**
1.2.1.01.05.001	**Proventi da vendita di beni n.a.c.**
1.3.1.05.01.001	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea**
2.1.1.01.02.013	**Acquisto di beni per lo svolgimento di censimenti**
2.1.2.01.02.003	**Servizi per attività di rappresentanza**
2.1.2.01.04.001	**Formazione specialistica**
2.1.2.01.04.002	**Formazione generica**
2.1.2.01.04.003	**Addestramento del personale ai sensi della legge 626**
2.1.2.01.99.006	**Altre spese per lo svolgimento dei censimenti**
2.2.1.09.06	**Ammortamento Fabbricati militari**
2.2.1.09.06.001	**Ammortamento Fabbricati militari**
2.2.3.09.06	**Svalutazione di Fabbricati militari**
2.2.3.09.06.001	**Svalutazione di Fabbricati militari**
2.2.3.02	**Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare**
2.2.3.02.01	**Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare**
2.2.3.02.01.001	**Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare**
2.2.3.02.02	**Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare**
2.2.3.02.02.001	**Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare**
2.2.3.02.03	**Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare**
2.2.3.02.03.001	**Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare**
2.2.3.02.99	**Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi**
2.2.3.02.99.999	**Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi**

3) è modificata la descrizione o la codificazione delle seguenti voci

1.1.1.03.05	**Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche**
1.1.1.03.05.001	**Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**
1.1.1.03.05.002	**Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**
1.2.4.02.02	**Locazioni di altri beni immobili**
1.2.4.02.02.001	**Locazioni di altri beni immobili**
1.4.3.02	**Entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi**
1.4.3.02.01	**Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi**
1.4.3.02.01.001	**Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi**
2.1.2.01.02.005	**Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni**
2.1.2.01.02.999	**Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**
2.1.2.01.11.001	**Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza**
2.1.2.01.13.009	**Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**
2.1.2.01.13.013	**Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato**
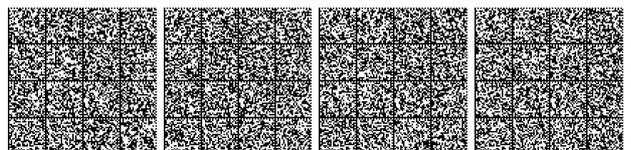
2.1.4.03	**Altri Contributi sociali**
2.1.4.03.99	**Altri contributi erogati direttamente al proprio personale**
2.1.4.03.99.999	**Altri contributi erogati direttamente al proprio personale**
2.1.9.01.01.010	**Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)**
2.2.1.09.02	**Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale**
2.2.1.09.02.001	**Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale**
2.2.2.02.01.001	**Ammortamento Software autoprodotto**
2.2.3.05	**Svalutazioni di Attrezzature**
2.2.3.09.02	**Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale**
2.2.3.09.02.001	**Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale**
3.1.1.99.04.001	**Flussi periodici netti in uscita (da derivati di ammortamento)**
5.1.1.02	**Arretrati per oneri per il personale in quiescenza**
5.1.1.02.01	**Arretrati per oneri per il personale in quiescenza**
5.1.1.02.01.001	**Arretrati per oneri per il personale in quiescenza**
5.1.4.01.05	**Minusvalenze da alienazione di attrezzature**
5.1.4.01.08.002	**Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale**
5.2.1.12.03.001	**Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese**
5.2.4.01.05	**Plusvalenze da alienazione di attrezzature**
5.2.4.01.08.002	**Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale**

c) Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono inserite le seguenti nuove voci:

1.2.1.03.07	**Acquisto software**
1.2.1.03.07.01	Acquisto software
1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software
1.2.2.02.03.03	**Mobili e arredi per laboratori**
1.2.2.02.03.03.001	Mobili e arredi per laboratori
1.2.2.02.07.05	**Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**
1.2.2.02.07.05.001	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.02.09.19	**Fabbricati ad uso strumentale**
1.2.2.02.09.19.001	Fabbricati ad uso strumentale
1.2.2.02.10.09	**Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico**
1.2.2.02.10.09.001	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.05.07.05	**Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**
1.2.2.05.07.05.001	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.05.09.14	**Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario**
1.2.2.05.09.14.001	Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.3.2.01.01.01.064	Crediti da riscossione Diritti mattatoi
1.3.2.01.01.01.065	Crediti da riscossione Diritti degli Enti provinciali turismo
1.3.2.01.01.01.077	Crediti da riscossione dell'addizionale regionale sul gas naturale
1.3.2.01.01.01.095	Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.
1.3.2.01.01.01.099	Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
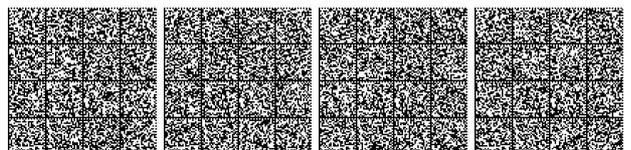
1.3.2.02.06.03.003 Crediti da Alienazione di mobili e arredi per laboratori

1.3.2.02.06.08.017 Crediti da Alienazione di Fabbricati destinati ad uso strumentale

1.3.2.02.08.04 Crediti da proventi da alienazione di Software

1.3.2.02.08.04.001 Crediti da proventi da alienazione di Software

1.3.2.06.02.01.002 Crediti da Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi

1.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi

1.3.2.08.04.01.007 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso dal Resto del Mondo

1.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo

2.2.3.01.03.01.003 Fondo ammortamento mobili e arredi per laboratori

2.2.3.01.07.01.005 Fondo ammortamento tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile

2.2.3.01.09.01.018 Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale

2.4.1.04.03.05 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

2.4.1.04.03.05.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

2.4.3.02.01.01.014 Debiti per Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa

2.4.3.03.02.01.002 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate

2.4.3.03.02.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese

2.4.5.05.05 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali

2.4.5.05.05.01 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali

2.4.5.05.05.01.001 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali

2.4.7.04.01.03.003 Rimborsi in conto capitale a Ue e Resto del Mondo

2.4.7.04.02.01.003 Debiti per Tirocini formativi

2.4.7.04.07.03.003 Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo

2) sono cancellate le seguenti voci

1.3.2.01.01.01.034 Crediti da riscossione Imposta di bollo

1.3.2.01.01.01.075 Crediti da riscossione Imposta unica comunale (IUC)

3) è modificata la descrizione o la codificazione delle seguenti voci

1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti

1.1.2.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti

1.1.2.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti

1.1.2.01.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti

1.1.2.01.01.01.001 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti

1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale

1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale

1.2.2.02.10.02 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.05.05 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento

1.3.2.01.01.02.023 Crediti da riscossione imposta sulle assicurazioni

1.3.2.02.06.08.002 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale

1.3.2.06.02.01.001 Crediti da Trasferimenti da Imprese controllate per operazioni conto terzi

1.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di ~~rivalsa~~ regresso nei confronti di terzi
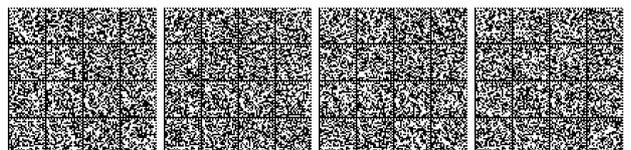
2.2.3.01.05	**Fondo ammortamento attrezzature**
2.2.3.01.05.01	**Fondo ammortamento attrezzature**
2.2.3.01.09.01.002	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale
2.4.1.04.03.04	**Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA**
2.4.1.04.03.04.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA
2.4.3.03.02.01.001	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate
2.4.5.01.10	**Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)**
2.4.5.01.10.01	**Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)**
2.4.5.01.10.01.001	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.4.7.01.13	**Altri contributi erogati direttamente al proprio personale**
2.4.7.01.13.01	**Altri contributi erogati direttamente al proprio personale**
2.4.7.01.13.01.001	Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.4.7.04.02	**Debiti per trasferimenti a famiglie per Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica**
2.4.7.04.02.01	**Debiti verso borsisti, dottorandi di ricerca e specializzandi area medica**
2.4.7.04.11	**Debiti da oneri per il personale in quiescenza**
2.4.7.04.11.01	**Debiti da oneri per il personale in quiescenza**
2.4.7.04.11.01.001	Debiti da oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.12	**Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza**
2.4.7.04.12.01	**Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza**
2.4.7.04.12.01.001	Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 entra in vigore con riferimento all'esercizio 2017.

Art. 4.

Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

1. Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, è inserito il macroaggregato 4.5 «Fondi per rimborso prestiti».

Art. 5.

Allegato 9 - Schema di bilancio

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate»:

1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;

2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;

b) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli»:

1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;

2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministra-

zione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;

c) al prospetto «Bilancio di previsione - Quadro generale riassuntivo»:

1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni», valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «- di cui fondo pluriennale vincolato» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:

1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti» sono aggiunge le seguenti « e al rimborso di prestiti»;

2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente «' - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;

3) alla fine della nota (**) sono inserite le seguenti parole «Comprende anche l'utilizzo del fondo del decreto-legge n. 35/2011»;

4) alla nota n. 6 sono soppresse le parole «del fondo di cassa,» e «, o pagamenti»;

e) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

f) all'Allegato *a)* Risultato presunto di amministrazione:

1) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, sostituire le voci «Fondo ……. al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Accantonamento residui perenti al 31/12/… (solo per le regioni) (5)

- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)

- Fondo perdite società partecipate(5)

- Fondo contenzioso(5)

- Altri accantonamenti(5)»;

2) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, alla voce «altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

3) nel riquadro 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1, alla voce «utilizzo altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

g) l'Allegato *d)* - Limiti di indebitamento Regioni è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

h) l'Allegato *d)* - Limiti di indebitamento Enti Locali è sostituito dall'allegato B al presente decreto;

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, entrano in vigore con riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.

Art. 6.

Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate»:

1) dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

2) alla fine della nota n. 2 le seguenti parole sono soppresse «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.»;

b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

c) al prospetto «Conto del bilancio - Quadro generale riassuntivo»:

1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni», valorizzabile, per la competenza;

2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie» valorizzabile, per la competenza;

3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

d) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:

1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti « e al rimborso di prestiti»;

2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente “‘ - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;

3) dopo la voce «*C)* Variazioni attività finanziaria» è ripristinata la seguente «Equilibrio finale (D=A+B)»;

4) la nota «(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2» è soppressa;

e) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

f) all'Allegato *a)* Risultato di amministrazione, al riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre …, sostituire le voci «Fondo …… al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti,

- Fondo perdite società partecipate,

- Fondo contenzioso,

- Altri accantonamenti(5)»;

g) all'allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

h) all'allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/competenza, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”»;

i) all'allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/residui, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”»;

j) all'allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese per rimborso prestiti - Impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;

k) all'allegato *e)* al Rendiconto - Spese per macroaggregati Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;

l) all'allegato *h)* al Rendiconto - Costi per missione è inserita, alla fine, la voce «Totale costi/oneri».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017 e possono essere anticipati con riferimento al rendiconto 2016.

Art. 7.
Allegato 12

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6, comma 2.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO

Allegato A al presente decreto

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio *(esercizio finanziario)*

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE *(esercizio finanziario)*, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)			
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)				
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)			
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	(-)			
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)			
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)			
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)			
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)				
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)			
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti				
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

Allegato B al presente decreto

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*, ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)			
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)			
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)			
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI				
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente (2)*	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi				
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti				
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

16A06132

DECRETO 9 agosto 2016.

Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania
Alderney
Algeria
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del Congo)
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
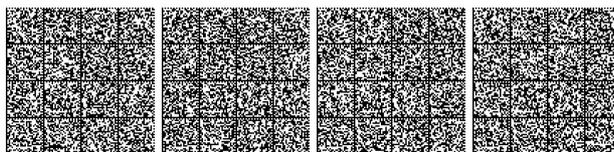
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinitad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia.»;

b) dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A06123

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2016.

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2015 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-*bis* formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto

con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005»;

Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 35, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-*bis* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 30 settembre 2015 con il quale si dispone l'applicazione anche all' anno 2015 delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comportando, quindi, che il riparto della quota premiale per detto anni tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2015, approvata in Conferenza Stato-Regioni in data 23 dicembre 2015 (Rep. Atti N. 237/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 274.287.500 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2015;

Considerato che il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta al momento ancora emanato;

Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 5413 del 26 novembre 2015;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2015 pari a 274.287.500 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data 23 dicembre 2015 (Rep. Atti N. 235./CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-*bis*, come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2015 per
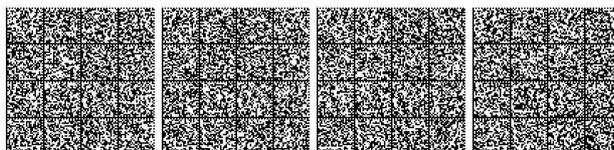
complessivi 274.287.500 euro, come dettagliate nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 3026

Tabella A

REGIONI	IMPORTO
Piemonte	4.044.736
Valle d'Aosta	
Lombardia	
P.A. Bolzano	
P.A. Trento	
Veneto	
Friuli V.G.	
Liguria	74.152.221
E. Romagna	
Toscana	
Umbria	11.499.470
Marche	24.601.721
Lazio	
Abruzzo	13.432.850
Molise	7.293.735
Campania	99.932.125
Puglia	2.868.061
Basilicata	17.640.023
Calabria	18.822.558
Sicilia	
Sardegna	
TOTALE	274.287.500

16A06187

DECRETO 17 maggio 2016.

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2016 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e ss.mm.ii.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-*bis* formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005»;

Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 35, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-*bis* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».

Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto, infine, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2016, approvata in Conferenza Stato-Regioni in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti N. 62/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 277.505.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2016;

Considerato che il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta al momento ancora emanato;

Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 655 dell'11 febbraio 2016;

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2016 pari a 277.505.000,00 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente testo in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti N. 63/CSR);

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2016 per complessivi 277.505.000,00 euro, come dettagliate nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 3027

Tabella A

REGIONI	IMPORTO
Piemonte	
Valle d'Aosta	
Lombardia	
P.A. Bolzano	
P.A. Trento	
Veneto	
Friuli V.G.	
Liguria	88.103.187
E. Romagna	
Toscana	
Umbria	9.153.052
Marche	20.209.983
Lazio	
Abruzzo	7.893.645
Molise	6.736.674
Campania	106.223.367
Puglia	4.561.851
Basilicata	20.401.909
Calabria	14.221.332
Sicilia	
Sardegna	
TOTALE	277.505.000

16A06188

DECRETO 16 giugno 2016.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore dal 26 giugno 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ed in particolare l'art. 3, comma 5, il quale definisce il Ministero della salute quale autorità competente a rilasciare i certificati di addestramento di cui al Capo VI, regola VI/4, allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma 2, e i certificati medici di idoneità di cui all'art. 12;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale sono stati istituiti corsi teorico-pratici di pronto soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti;

Vista la convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985, n. 739, che prevede determinati requisiti di formazione per il primo soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 dicembre 1996, n. 708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, emanato di concerto il Ministro dei trasporti e della navigazione e con quello della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1997, n. 215, che disciplina la «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010;

Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione A-I/8 relativi allo standard di qualità e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli standard, di tutte le attività di addestramento, di valutazione della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo;

Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi (Codice STCW) che alla Regola VI/4, Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;

Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2 descrive lo standard minimo di competenza in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e nell'assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;

Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006), ratificata dall'Italia e resa esecu-

tiva con la legge 23 settembre 2013, n. 113, che prevede che i marittimi che si apprestano ad assicurare cure mediche di emergenza abbiano una formazione conforme a quanto previsto dalla convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;

Visto il titolo 4 regola 4.1 - standard A4.1 comma 4 lettera *c)* della predetta convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006) che prevede che la legislazione nazionale debba specificare il livello della formazione prevista, tenendo conto dei fattori quali la durata il tipo e le condizioni di viaggio ed il numero dei marittimi a bordo;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 278 del 27 novembre 2013, con il quale sono stati adeguati a quanto previsto dalla normativa internazionale i modelli di certificati relativi alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care» previsti nell'allegato A e nell'allegato B del decreto 25 agosto 1997 citato;

Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2016 n. 47, di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative che, all'art. 6 dispone la proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della salute, e con il comma 1 sostituisce il termine, previsto all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2015 di otto mesi, per il rinnovo dei certificati «Medical Care» e «First Aid», con il termine di diciotto mesi;

Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che i marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;

Considerato che l'art. 5, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 dispone che l'addestramento dei lavoratori marittimi previsto dalla Regola VI/4 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche;

Sentito nella seduta del 5 novembre 2015 il Comitato di rappresentanza degli assistiti, che ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 680 esprime, tra l'altro pareri consultivi sui decreti relativi all'assistenza sanitaria ai naviganti;

Preso atto delle osservazioni relative allo schema di decreto ministeriale di cui trattasi, trasmesse dalla Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) con nota dell'11 febbraio 2016;

Tenuto conto della relazione che riporta i risultati della visita ispettiva concernente il sistema d'istruzione formazione e abilitazione dei lavoratori marittimi svolta dal gruppo di ispettori dell'EMSA (European Maritime Safety Agency) tra il 25 maggio ed il 5 giugno 2015 in conformità con la direttiva 2008/106/CE e successive modifiche, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, acquisita il 19 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 0003452del 23/05/2016LEG/COD/UO/A;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 71 del 2015, è necessario disciplinare con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, contenuti, metodi e mezzi di insegnamento, i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi e procedure di accreditamento delle strutture idonee a svolgere la formazione in parola nonché le relative norme di qualità, l'adozione di registri dei certificati e i corsi di aggiornamento;

Decreta:

Art. 1.

Disciplina generale per la formazione sanitaria del personale navigante marittimo

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 5, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

2. L'addestramento e la formazione sanitaria dei lavoratori marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana, è strutturata su due livelli formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a cinque anni.

3. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili sono comprovate dalle certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a seguito della frequenza di corsi e del superamento di esami finali.

4. I corsi sono gestiti da strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute.

5. I costi relativi alla formazione e all'aggiornamento dei due livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti

Art. 2.

Primo livello di formazione. Addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo).

1. Le competenze relative al primo livello di formazione dei marittimi designati a fornire il primo soccorso

sanitario a bordo delle navi, in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di primo soccorso sanitario a bordo delle navi specificato nella regola VI/4-1 Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 descritto nella tavola A-VI/4-1 annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;

2. Il certificato di addestramento denominato «First Aid», di cui al modello allegato A al presente decreto, comprova il conseguimento del primo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata in premessa. Il certificato è rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso in materia di primo soccorso e del superamento degli esami finali.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di primo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» è stato mantenuto e aggiornato.

4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di primo livello i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi.

Art. 3.

Secondo livello di formazione. Addestramento di assistenza medica a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo).

1. Le competenze relative al secondo livello di formazione dei marittimi designati ad avere la responsabilità dell'assistenza medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non sono in grado di raggiungere una postazione medica entro le otto ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di assistenza medica a bordo delle navi specificato nella Regola VI/4-2 -Sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6 descritto nella tavola A-VI/4-2, annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010.

2. Il certificato di addestramento denominato «Medical Care», di cui al modello allegato B al presente decreto, comprova il conseguimento del secondo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata nelle premesse. Il certificato è rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso teorico pratico in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili e del superamento degli esami finali.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di secondo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di assistenza medica «Medical Care», è stato mantenuto e aggiornato.

4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di secondo livello gli ufficiali della Marina Mercantile. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati quali responsabili dell'assistenza medica a bordo delle navi.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento di primo livello - «First Aid»

1. Sono istituiti corsi teorico pratici di formazione e di aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili per il conseguimento ed il mantenimento del certificato di addestramento di primo livello «First Aid».

2. Il certificato di formazione di primo livello «First Aid» è conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24 ore, delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche, il cui programma deve essere conforme a quello riportato nell'allegato C al presente decreto, ed il superamento di un esame.

3. Il certificato di addestramento «First Aid», conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.

4. Il certificato «First Aid» ha validità di cinque anni. Prima della scadenza il marittimo deve seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 12 delle quali almeno 3 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato C 1 al presente decreto.

5. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.

6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7.

7. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

8. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento «First Aid»

per marittimi dovranno inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - apposita istanza, come stabilito all'art. 7 del presente decreto, finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero che, in conseguenza potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.

Art. 5.

Formazione e aggiornamento di secondo livello - «Medical Care»

1. Le competenze in materia di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane «Medical Care» dei lavoratori marittimi sono comprovate dai certificati di cui al modello riportato in allegato B al presente decreto, rilasciati dal Ministero della salute a seguito della frequenza di corsi ed al superamento di esami finali. I corsi hanno la durata minima di 46 ore di formazione teorico pratica, di cui almeno 12 di esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello riportato nell'allegato D al presente decreto.

2. Il certificato «Medical Care» ha validità di cinque anni, scaduto tale termine il marittimo dovrà seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 15, delle quali almeno 5 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato D 1 al presente decreto.

3. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.

4. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7.

5. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

6. Il certificato di addestramento «Medical Care» conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.

7. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento di secondo livello «Medical Care» per marittimi devono inviare al Ministero della salute-Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposita istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, come stabilito all'art. 7, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute che, in conseguenza, potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.

Art. 6.

Norme di qualità

1. Le strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute devono garantire di svolgere i corsi di primo e di secondo livello in conformità alle procedure di qualità previste dal manuale della qualità del Ministero della salute, certificate a norma UNI EN ISO 9001 in vigore, per tutte le attività di addestramento sanitario, per le valutazioni della competenza e per la certificazione dell'addestramento secondo quanto stabilito alla Regola I/8 ed alla Sezione A-I/8 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, sugli obiettivi nazionali e standard di qualità recepiti all'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

2. Ogni contraente deve garantire che gli obiettivi di istruzione e addestramento e i relativi standard da raggiungere comprendano la gestione del sistema di certificazione di qualità.

Art. 7.

Autorizzazione allo svolgimento dei corsi «First Aid» e «Medical Care»

1. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare i corsi di cui agli articoli 4 e 5 devono inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria apposita istanza come da modello riportato in allegato E, finalizzata ad ottenere il rilascio della prevista autorizzazione.

2. Nell'istanza devono essere contenuti elementi atti a dimostrare la disponibilità dei presidi tecnologici, strutturali e didattici necessari per l'espletamento delle attività, per un numero di partecipanti compreso tra dieci e venticinque allievi, per il conseguimento del certificato «First Aid», e tra dieci e quindici allievi per il conseguimento del certificato «Medical Care». Le dotazioni disponibili devono essere dettagliatamente elencate nella istanza di autorizzazione. Lo svolgimento dei corsi deve essere conforme al sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 in vigore.

3. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento «First Aid» e dei corsi di formazione e di aggiornamento «Medical care» sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute. Con lo stesso decreto sono approvati i regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, i quali devono preve-

dere un direttore con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative ai programmi indicati nel presente decreto.

4. Il personale docente deve afferire ai profili professionali di medico chirurgo ed infermiere. Il direttore del corso, con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso, deve essere un medico chirurgo. Almeno uno dei docenti deve comprovare esperienza in campo sanitario marittimo, maturata o presso un ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), o per navigazione effettuata su navi mercantili o militari nazionali, o infine per aver svolto funzioni di medico competente presso una società di navigazione marittima.

5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, che, in conseguenza, potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.

6. La Commissione competente in materia di riconoscimento delle strutture idonee a svolgere i corsi di primo e di secondo livello è costituita, ogni tre anni, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. La stessa è composta dal direttore dell' ufficio competente in materia di riconoscimento e da tre componenti nominati nell'ambito delle professionalità appartenenti alla Direzione generale della prevenzione sanitaria. La Commissione ha il compito di verificare, in fase istruttoria, la congruità ed adeguatezza del personale docente, la logistica, le attrezzature e quant'altro necessario al regolare svolgimento dei corsi. La stessa attività di verifica può essere effettuata a corsi già attivati, con ispezioni e verifiche disposte dalla predetta Commissione, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente decreto.

Art. 8.

Registro dei certificati di addestramento a fini statistici e di prevenzione delle frodi

1. È istituito, presso ciascun ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), un registro dei certificati di addestramento di primo e di secondo livello, con numerazione progressiva delle certificazioni rilasciate.

2. Il registro è istituito a fini statistici nonché del rinnovo delle certificazioni ogni 5 anni, ed al fine di prevenire le frodi e le pratiche fraudolente, preservando la qualità della formazione della gente di mare.

Art. 9.

Rinnovo periodico dei certificati «Medical Care» e «First Aid», modalità di riconversione

1. I certificati rilasciati ai sensi del presente decreto sono soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

2. Nel primo periodo di applicazione, presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), i certificati di «First Aid» e «Medical Care» sono automaticamente convertiti, con validità quinquennale per i lavoratori marittimi già in possesso dei predetti certificati che dimostrano, comunque, di aver effettuato, nel periodo successivo al conseguimento degli stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque.

3. Per i lavoratori marittimi che sono già in possesso dei suddetti certificati da meno di 5 anni, ma che non hanno ancora maturato almeno un anno di navigazione, si può procedere alla riconversione in automatico di detti certificati entro del 1° gennaio 2017, con scadenza dopo 5 anni dal rilascio del certificato di prima emissione.

Art. 10.

Monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello

1. Le strutture, riconosciute idonee sulla base di quanto disposto all'art. 7, sono tenute ad inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III il report di ogni corso tenuto per conto del medesimo Ministero. La Commissione di cui all'art. 7, comma 6, può disporre controlli, sia periodici o a campione, al fine di controllare la regolarità dello svolgimento dei corsi autorizzati, nonché del rispetto delle norme di qualità.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti 7 agosto 1982 e 25 agosto 1997 citati in premessa.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3070
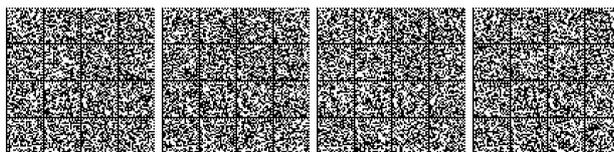
ALLEGATO A

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO USMAF/ SASN
DI …………………

CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI "FIRST AID"
Training Certificate in medical "First Aid" on board ships

N°…………

SI CERTIFICA
WE HEREBY CERTIFY

Il Sig…………….
Nato……………..
born in
Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di………
Entered in the registers of the Marine Department
Al numero………………
At number …………………
Ha superato, con esito soddisfacente, l'esame di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla Regola VI/4-1 Sez. A-VI/4- paragrafi 1,2,3 Tavola A-VI/4-1 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi STCW 1978 nella sua versione aggiornata.
Passed with satisfactory results, the examination of First Aid on board ships in accordance with Regulation VI/4-1 sez.A-VI/4 - p.1,2,3 Tav A VI/4-1 of the international Convention on standard of training certification and Watchkeeping for seafarer, STCW 1978 in its updated version.

Data di rilascio
Date of issue

Data di scadenza *
Expiry Date

p. Il Ministero della Salute
Representative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
The Harbour Doctor

Il Direttore del Corso
The Director of the Course
Firma e timbro /Signature and stamp

Firma del possessore del certificato
Signature of the holder of certificate

* prima della scadenza deve essere effettuato un corso di aggiornamento per il conseguimento di un nuovo certificato
* *before the expiry date a re-training course must be attended to have a new certificate*

ALLEGATO *B*

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO USMAF - SASN
DI ………………….

CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI "MEDICAL CARE"
Training Certificate in "Medical Care" on board ship

N°……..

SI CERTIFICA
WE HEREBY CERTIFY

Il Sig…………….
Nato……………..……..
born in…………………………
Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di……….
Entered in the registers of the Marine Department
Al numero………………
At number……………………….
Ha superato, con esito soddisfacente, l'esame di assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla Regola VI/4-2 - Sezione A-VI/4 - paragr.4,5,6 - tavola A-VI/4-2 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978 nella sua versione aggiornata.
Passed with satisfactory results, the examination of Medical Care on board ships in accordance with Regulation VI/4-2 sez A-VI/4 p.4,5,6 tav A-VI/4-2 of the International Convention on standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 1978 in its updated version.

Data di rilascio
Date of issue

Data di scadenza *
Expiry Date

p. Il Ministero della Salute
Representative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
The Harbour Doctor

Il Direttore del Corso
The Director of the Course
Firma e timbro /Signature and stamp

Firma del possessore del certificato
Signature of the holder of certificate

* prima della scadenza deve essere effettuato un corso di aggiornamento per il conseguimento di un nuovo certificato
* *before the expiry date a re-training course must be attended to have a new certificate*

ALLEGATO *C*

Programma dei corsi di formazione di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili «FIRST AID»

Il corso prevede 24 ore di formazione di cui 6 di esercitazioni pratiche:

cassetta primo soccorso e nozioni elementari di primo soccorso

cenni di anatomia dello scheletro.

infortuni alla colonna vertebrale

lssazioni, fratture e complicanze.

traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.

traumi e lesioni toraco-addominali.

Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio, con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento:

bruciature, ustioni e colpo di calore.

fratture, lussazioni, assideramento.

emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;

reazioni allergiche;

crisi convulsive;

arresto cardiaco, annegamento ed asfissia;

Nozioni di igiene e prevenzione delle malattie infettive con particolare riguardo alla:

disinfezione;

disinfestazione;

derattizzazione;

vaccinazioni;

igiene alimentare.

Procedure necessarie per:

richiesta di assistenza medica via radio;

trasporto del malato con elicottero;

effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.

Criteri di valutazione:

il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;

rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;

trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso e alle linee guida internazionali.

ALLEGATO *C 1*

Programma dei corsi di aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili «First Aid»

Il corso prevede 12 ore di formazione di cui 3 di esercitazioni pratiche .

Nozioni elementari di primo soccorso.

Equipaggiamento di primo soccorso.

Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento.

Nozioni di igiene e prevenzione delle malattie con particolare riguardo alla:

procedure necessarie per:

richiesta di assistenza medica via radio, trasporto del malato con elicottero, effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.

Criteri di valutazione

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;

rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;

trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso e alle linee guida internazionali.

ALLEGATO *D*

Programma dei corsi di formazione di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»

46 ore di formazione di cui 12 di esercitazioni pratiche:

regolamento sanitari marittimi in ambito nazionale e internazionale.

cenni di legislazione sanitaria:

cenni di legislazione sugli infortuni e malattie professionali

farmacia di bordo.

elenco dei medicinali della farmacia di bordo, loro uso.

Nozioni di igiene e profilassi delle malattie includendo:

disinfezione;

disinfestazione;

derattizzazione;

vaccinazioni;

Cenni sull'igiene alimentare.

Nozioni di epidemiologia e profilassi: distribuzione geografica delle principali malattie infettive. Modalità di trasmissione. Prevenzione delle malattie infettive e parassitarie. Vaccinazioni per viaggi internazionali.

Principali malattie infettive (parassitosi, tossico-infezioni alimentari, tetano, malaria, TBC, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali.

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia del corpo umano:

apparato locomotore;

apparato respiratorio;

apparato cardiocircolatorio;

apparato digerente;

apparato genito-urinario;

sangue ed organi emopoietici;

sistema nervoso centrale e periferico e apparato neurosensoriale (organi dei sensi);

ginecologia, gravidanza e nascita.

Nozioni elementari di semeiotica:

rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.

Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:

tecniche iniettive;

medicazione e sutura delle ferite;

pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;
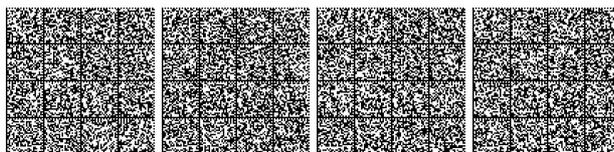
cateterismo vescicale.

Traumatismi:

lesioni alla testa e alla spina dorsale;

lesioni all'orecchio, naso e gola;

bruciature, scottature e congelamento;

corpi estranei oculari;

fratture, lussazioni, distorsioni;

fasciature e bendaggi.

Assistenza e primo soccorso in caso di:

angina pectoris, infarto del miocardio, aritmie, scompenso cardiocircolatorio;

asma, fenomeni allergici;

ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta e altre condizioni addominali acute;

diabete;

trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;

tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;

patologie oculari (glaucoma, congiuntiviti infettive, cheratiti);

emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.

Criteri di valutazione

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente;

assicurare una protezione completa ed effettiva contro infezioni e la loro diffusione;

mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;

trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;

dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;

valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni dei pazienti;

seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;

eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;

conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.

ALLEGATO *D 1*

Programma dei corsi di aggiornamento di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical care»

15 ore di formazione di cui 5 di esercitazioni pratiche:

farmacia di bordo.

nozioni di epidemiologia e profilassi:

distribuzione geografica delle principali malattie infettive. Modalità di trasmissione. Prevenzione delle malattie infettive e parasanitarie. Vaccinazioni;

principali malattie infettive (parassitosi, tossico-infezioni alimentari, tetano, malaria, TBC, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali;

Nozioni elementari di semeiotica:

esame obiettivo del malato.

rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.

Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:

tecniche iniettive;

medicazione e sutura delle ferite;

pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;

cateterismo vescicale;

Traumatismi:

ustioni;

corpi estranei oculari;

fratture, lussazioni, distorsioni;

Assistenza e primo soccorso in caso di:

angina pectoris, infarto del miocardio, aritmie, scompenso cardiocircolatorio;

asma, fenomeni allergici;

ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta;

trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;

tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;

patologia oculare (glaucoma, congiuntiviti infettive);

emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.

Criteri di valutazione

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente;

assicurare una protezione completa ed effettiva contro infezioni e la loro diffusione;

mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;

trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;

dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;

valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni dei pazienti;

seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;

eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;

conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.

ALLEGATO *E*

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE "MEDICAL CARE" e/o "FIRST AID"
(Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; DM ……………..)

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL'ENTE (Az. Sanitaria, Università, I.R.C.S., etc.) RICHIEDENTE :

Indirizzo:	
Città:	**Provincia:**
CAP:	**Regione:**
Telefono:	**Fax:**
E-mail di contatto:	

Codice Fiscale:																

NB: questi recapiti verranno utilizzati dalla segreteria della Commissione di valutazione per il riconoscimento delle strutture idonee a svolgere i corsi, per le future comunicazioni

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE :

CORSI DI FORMAZIONE **Assistenza medica a bordo di navi mercantili "Medical Care"**	**SI ☐**	**NO ☐**
CORSI DI AGGIORNAMENTO **Assistenza medica a bordo di navi mercantili "Medical Care"**	**SI ☐**	**NO ☐**
CORSI DI FORMAZIONE **Primo Soccorso Sanitario "First Aid"**	**SI ☐**	**NO ☐**
CORSI DI AGGIORNAMENTO **Primo Soccorso Sanitario "First Aid"**	**SI ☐**	**NO ☐**

Barrare la casella che interessa

EVENTUALI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE CORSI:

SI ☐ NO ☐ **SE SI** **INDICARE LA DATA DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE: _____/_____/__________**

Firma leggibile e timbro __________________________________ **Data _____/_____/_________**
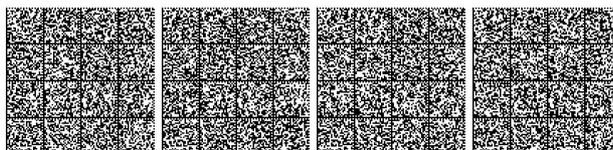
ISTRUZIONI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

documenti richiesti:

- copia del regolamento per la disciplina del corso
- direttore del corso, con funzioni di organizzazione tecnica amministrativa
- piano dettagliato delle lezioni
- numero minimo e massimo degli allievi
- requisiti di ammissione
- obbligo di frequenza delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche
- relazione tecnico – sanitaria sui locali a disposizione per lo svolgimento dei corsi
- relazione sui reparti e servizi funzionanti della struttura sanitaria ai quali gli allievi potranno accedere per le lezioni e le esercitazioni pratiche
- elenco dei docenti e curricula vitae
- elenco del materiale didattico a disposizione degli allievi per le esercitazioni pratiche
- piano finanziario per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE :
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere stampata, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dgprev@postacert.sanita.it.
La documentazione da allegare alla domanda può essere inviata in formato elettronico unitamente alla domanda medesima, o in formato cartaceo, per posta prioritaria, al seguente indirizzo: Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione via Ribotta 5 - 00144 Roma.
Non verranno considerate valide le domande prive della firma del rappresentante legale dell'Ente.

Istruzioni per la compilazione dell'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dell'idoneità a svolgere corsi di pronto soccorso sanitario per il personale navigante marittimo:

1. ***Compilare elettronicamente oppure scrivere in modo leggibile***
2. ***Indicare la tipologia dei corsi per i quali si richiede l'autorizzazione***
3. ***Compilare tutti i campi richiesti, con particolare riguardo ai dati necessari ai fini dell'autorizzazione***

N.B Le domande incomplete e/o non corredate dai documenti richiesti non potranno essere considerate

16A06114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2016.

Modifica al decreto 18 luglio 2014 con il quale al Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano società cooperativa, in San Pietro di Feletto, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2014 con il quale al Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop., ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), Via Crevada n. 69, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 4 agosto 2016 comunica di aver trasferito il laboratorio in Refrontolo (Treviso), Via Crevada n. 53;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 giugno 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità pertanto, la necessità di modificare l'ubicazione del Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop.;

Decreta:

Art. 1.

L'ubicazione del Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop. è modificata in: Refrontolo (Treviso), Via Crevada n. 53.

Art. 2.

Il Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico effettivo	OIV-MA-BS-04: R2009 + OIV-MA-BS-02: R2009
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02: R2012
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 par. 5.2: R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02: R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02: R2009

Litio	D.M. 12/03/1986 S.O. *G.U.* n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Rame	OIV-MA-AS322-06: R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B: R2009 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par 4B: R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08: R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
Sovrapressione (da calcolo)	OIV-MA-AS314-01: R2006 + OIV-MA-AS312-01A par 4B: R2009 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04A par. 2.2.3: R2012
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A par. 2.2.4: R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + AS311-02: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Solfati	OIV-MA-AS321-05A: R2009
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01: R2006

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio enochimico ex Allievi Scuola enologica di Conegliano Soc. Coop., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2016

Il direttore generale: ABATE

16A06124

DECRETO 4 agosto 2016.

Modifica al decreto 23 ottobre 2012 con il quale il Laboratorio Gamma S.r.l., in Avellino, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 23 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 264 del 23 ottobre 2012 con il quale il Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, Via Brigata Avellino n. 55 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 3 agosto 2016, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Laboratorio Ambientale Gamma S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 giugno 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al Laboratorio Gamma S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del Laboratorio Gamma S.r.l. è modificata in: Laboratorio Ambientale Gamma S.r.l.

Art. 2.

Il Laboratorio Ambientale Gamma S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (0,75 - 15,00 g Acido Tartarico/l)	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acido L-malico (> 0,01 g/L)	OIV-MA-AS313-11 R2009
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile (> 0,10 g acido acetico/L)	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido Sorbico (20,0 - 300,0 mg/L)	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle Ceneri (0,5 - 49,5 meq/L)	OIV MA-AS2-05 R2009
Anidride Solforosa (SO2 Lib: > 1,6 mg/l ; SO2 Tot: > 4,8 - mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Caratteristiche Cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ceneri (0,5 - 5,0 g)	OIV MA-AS2-04 R2009
Densità e gravità specifica a 20°C (0,85000 - 1,00000 g/cm3)	OIV MA-AS2-01A R2012 par. 6
Estratto Secco Totale (> 5,0 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio (metodo enzimatico) (modificato da 377/2009) (0,4 - 40 g/L)	OIV MA-AS311-02 R2009
Metalli: Cadmio, Cobalto, Rame, Ferro, Nickel, Piombo, Vanadio, Zinco (Cadmio 0,001-0,040 mg/l; Cobalto 0,002-0,050 mg/l; Rame 0,10-2,0 mg/l; Ferro 0,80-5,0 mg/l; Nickel 0,010-0,20 mg/l; Piombo 0,010-0,20 mg/l; Vanadio 0,003-0,20 mg/l; Zinco 0,30-1,0 mg/l)	OIV MA-AS323-07 R2010
pH (3,0 - 7,0 unità pH)	OIV MA-F1-06 R2011
Titolo Alcolometrico Volumico Effettivo (> 5 % Vol. 20°C)	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4C

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 settembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio Ambientale Gamma S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2016

Il direttore generale: ABATE

16A06125

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 agosto 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte alla sostituzione del Soggetto responsabile in ordinario con riferimento ad alcune situazioni di criticità determinatesi nel territorio della Regione Umbria. (Ordinanza n. 367).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria ivi indicati; nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 con la quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2013, lo stato di emergenza in argomento;

Viste l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013 e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 123 del 21 novembre 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 140 del 14 gennaio 2014 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, nei mesi di novembre e dicembre 2008 e nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive, verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori 180 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 dell'11 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 267 del 7 luglio 2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria»;

Vista la nota del 13 maggio 2016, con cui la Regione Umbria ha rappresentato la intervenuta riorganizzazione delle strutture regionali, con la soppressione del Servizio geologico e sismico ed il subentro del Dirigente del Servizio rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico, già individuato quale Soggetto responsabile ai sensi delle ordinanze n. 140 del 14 gennaio 2014 e n. 267 del 7 luglio 2015;

Viste le note del 22 e del 24 giugno 2016, con cui la Regione Umbria ha fornito gli elementi informativi richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle citate ordinanze, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 123 del 21 novembre 2013 e n. 267 del 7 luglio 2015 il Dirigente del Servizio rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico subentra nelle iniziative già affidate al Dirigente del Servizio geologico e sismico della medesima Regione.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 al Dirigente del Servizio rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico della Regione Umbria, che opera a titolo gratuito, vengono intestate le contabilità speciali n. 5759 di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 123/2013 e n. 5825 di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 267/2015.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

16A06127

ORDINANZA 8 agosto 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità relativa al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 365).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 recante: «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 con cui il dott. Adriano Goio, nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, è stato autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi;

Visto l'art. 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui, il l'architetto Adriano Goio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è stato autorizzato ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008, nonché sono stati stanziati, per le predette finalità, 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto il comma 5 dell'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con cui il Commissario delegato di cui all'art. 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stato autorizzato a proseguire le attività fino al completamento degli interventi ivi previsti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 118 del 30 settembre 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della sopra citata ordinanza n. 118/2013 con cui l'architetto Adriano Goio è stato autorizzato, fino al 4 aprile 2016, a completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911;

Visto l'art. 1, comma 815, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale Il Commissario delegato è stato autorizzato ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'art. 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino» giacenti sulla contabilità speciale n. 3911;

Tenuto conto che il predetto comma 815 sopra richiamato prevede che decorso il termine del 30 giugno 2016, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e che eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in particolare, i commi 4 e 5, con cui si dispone che la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti gli esiti della riunione del 16 maggio 2016, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo ed il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 22 giugno 2016 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato lo schema di ordinanza predisposto ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Viste le note del 24 giugno e del 6 luglio 2016 con cui il Presidente della Regione Abruzzo ha fornito l'intesa in ordine all'individuazione del Soggetto responsabile ed ha trasmesso la relazione esplicativa delle attività avviate alla data del 30 giugno 2016 dall'ex Commissario delegato sul sito di bussi sul Tirino;

Vista la nota del 30 giugno 2016 con cui il Vice-Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato il nominativo a cui affidare l'incarico di responsabile per le iniziative finalizzate al completamento in via ordinaria della attività già avviate;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 12 luglio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente della divisione bonifiche e risanamento della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del predetto Dicastero nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, la struttura dell'ex Commissario delegato provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al predetto Dirigente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Abruzzo e della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Dirigente di cui al comma 2 è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911, fino al 30 giugno 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale n. 3911 le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Il Dirigente di cui al comma 2, alla scadenza del termine di cui al comma 5, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

8. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
CURCIO

16A06128
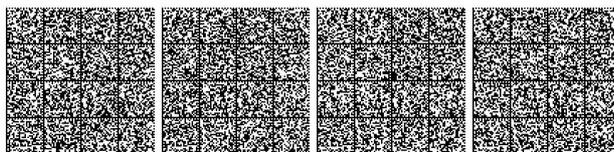
ORDINANZA 8 agosto 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile relative all'attuazione dell'articolo 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 366).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 14 novembre 2014;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, n. 137 del 13 dicembre 2013 e n. 152 del 26 febbraio 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 210 del 2 dicembre 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della medesima Regione.»;

Visto l'art. 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» con cui, tra l'altro, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato rifinanziato con la somma di 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;

Visto l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con il quale è stato previsto che all'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della Regione Sardegna, si provvede ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 con cui è stato previsto che all'impiego delle risorse di 10 milioni di euro si provvede mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa con la Regione Sardegna;

Considerato che la Regione autonoma della Sardegna sta proseguendo nel completamento delle attività previste nel piano degli interventi urgenti approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire alla Regione autonoma della Sardegna, in qualità di amministrazione ordinariamente competente ai sensi dell'ordinanza n. 210/2014 sopra richiamata, di porre in essere le attività di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna con nota del 29 febbraio 2016;

Vista la nota del 26 maggio 2016 del Direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Regione Sardegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire al soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 210 del 2 dicembre 2014, di avviare, sulla base della ricognizione dei fabbisogni effettuata ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 122 del 20 novembre 2013, le attività di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione autonoma della Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, le risorse finanziarie, pari a euro 10.000.000,00, di cui all'art. 1, comma 694, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016, sono versate dal Dipartimento della protezione civile nella contabilità speciale n. 5785.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il soggetto responsabile predispone, entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento, un piano di interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06131

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Alprolix» e «Empliciti», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1007/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ALPROLIX;

EMPLICITI,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente

determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

ALPROLIX;

codice ATC - principio attivo: B02BD04 - Eftrenonacog Alfa;

titolare: «Biogen Idec Limited»;

GUUE 24 giugno 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore *IX)*. «Alprolix» può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia.

Pazienti precedentemente non trattati: la sicurezza e l'efficacia di «Alprolix» in pazienti precedentemente non trattati non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Monitoraggio del trattamento.

Nel corso del trattamento è consigliabile effettuare un'idonea determinazione dei livelli di fattore IX per definire la dose da somministrare e la frequenza con cui ripetere le iniezioni. I singoli pazienti possono mostrare una risposta variabile al fattore IX, presentando differenti emivite e differenti livelli di recupero. Nei pazienti sottopeso o sovrappeso può essere necessario modificare la dose in base al peso corporeo. In particolare, in caso di interventi di chirurgia maggiore, è indispensabile un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo dell'analisi della coagulazione (attività plasmatica del fattore *IX)*.

Quando si usa un test di coagulazione «one-stage» in vitro basato sul tempo di tromboplastina (aPTT) per determinare l'attività del fattore IX nei campioni di sangue dei pazienti, i risultati dell'attività plasmatica del fattore IX possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di reagente aPTT sia dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Questo aspetto è di particolare importanza quando si cambia il laboratorio e/o il reagente utilizzato nel test.

Le misurazioni condotte con un test di coagulazione «one-stage» e un reagente aPTT a base di caolino porteranno probabilmente a una sottostima del livello di attività.

Uso endovenoso: in caso di auto-somministrazione o somministrazione da parte di coloro che si prendono cura dei pazienti è necessaria una adeguata formazione.

«Alprolix» deve essere iniettato per via endovenosa nell'arco di diversi minuti. La velocità di somministrazione deve tener conto della condizione di benessere del paziente e non deve superare 10 ml/min.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1098/001 - A.I.C. n. 044888016/E - in base 32: 1BTVYJ - 250 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 250 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (50 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;

EU/1/16/1098/002 - A.I.C. n. 044888028/E - in base 32: 1BTVYW - 500 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 500 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (100 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;

EU/1/16/1098/003 - A.I.C. n. 044888030/E - in base 32: 1BTVYY - 1000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 1000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (200 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;

EU/1/16/1098/004 - A.I.C. n. 044888042/E - in base 32: 1BTVZB - 2000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 2000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (400 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti + 1 garza;

EU/1/16/1098/005 A.I.C. n. 044888055/E - in base 32: 1BTVZR - 3000 IU - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro) 3000 UI, solvente: siringa preriempita (vetro) 5 ml (600 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 stantuffo + 1 adattatore per flaconcino + 1 set per infusione + 2 tamponi + 2 cerotti+ 1 garza.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

Farmaco di nuova registrazione.

EMPLICITI;

codice ATC - principio attivo: L01XC23 - Elotuzumab;

titolare: Bristol - «Myers Squibb Pharma EEIG»;

GUUE 24 giugno 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Empliciti» è indicato in combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Modo di somministrazione.

La terapia con elotuzumab deve essere iniziata e monitorata da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.

Premedicazione per la prevenzione delle reazioni infusionali: la seguente terapia di premedicazione deve essere somministrata ai pazienti 45-90 minuti prima dell'infusione di «Empliciti» (vedere paragrafo 4.4):

desametasone 8 mg per via endovenosa;

H1 antagonista: difenidramina (25-50 mg per via orale o per via endovenosa) o un H1 antagonista;

equivalente;

H2 antagonista: ranitidina (50 mg per via endovenosa o 150 mg per via orale) o un H2 antagonista;

equivalente;

paracetamolo (650-1000 mg per via orale).

Gestione delle reazioni infusionali: se durante la somministrazione di «Empliciti» dovesse manifestarsi una reazione infusionale di grado ≥ 2, l'infusione deve essere interrotta. Successivamente alla risoluzione ad un grado ≤ 1, la somministrazione di «Empliciti» deve essere nuovamente iniziata ad una velocità di 0,5 ml/min e, se tollerata, la velocità può essere aumentata gradualmente di 0,5 ml/min ogni trenta minuti fino al raggiungimento della velocità alla quale si è manifestata la reazione infusionale. Se non vi è una ricomparsa della reazione infusionale, è possibile riprendere ad aumentare la velocità di infusione (vedere tabella 2).

Nei pazienti che manifestano una reazione infusionale, i parametri vitali devono essere monitorati ogni trenta minuti per due ore dopo il completamento dell'infusione di «Empliciti». Nel caso in cui si verifichi una recidiva della reazione infusionale, l'infusione di «Empliciti» deve essere sospesa e non deve essere re-iniziata nello stesso giorno (vedere paragrafo 4.4). Reazioni infusionali molto gravi (grado ≥ 3) possono richiedere l'interruzione permanente della terapia con «Empliciti» e necessitare di un trattamento di emergenza.

«Empliciti» è esclusivamente per uso endovenoso.

La somministrazione della soluzione ricostituita e diluita deve essere iniziata ad una velocità d'infusione di 0,5 ml/min. Se l'infusione è ben tollerata, la velocità d'infusione può essere aumentata gradualmente come descritto nella tabella 2. La velocità massima d'infusione non deve superare i 5 ml/min.

TABELLA 2: Velocità d'infusione di «Empliciti»

Ciclo 1, dose 1		Ciclo 1, dose 2		Ciclo 1,dose 3 e 4 e tutti i cicli successivi
Intervallo di tempo	Velocità	Intervallo di tempo	Velocità	Velocità 5 ml/min (*)
0 - 30 min 0,5 ml/min 30 - 60 min 1 ml/min ≥ 60 min 2 ml/min (*)		0 - 30 min 3 ml/min ≥ 30 min 4 ml/min (*)		

(*) Continuare a questa velocità fino al completamento dell'A.I.C.: 044873014/Eapprossimativamente un'ora in base al peso del paziente.

Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione di «Empliciti» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1088/001 - A.I.C. n. 044873014/E - in base 32: 1BTF9Q - 300 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/16/1088/002 - A.I.C. n. 044873026/E - in base 32: 1BTFB2 - 400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

16A06160
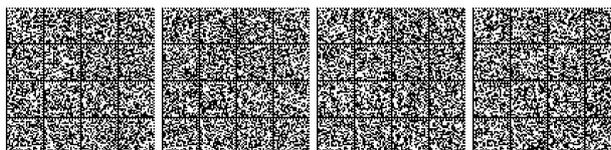
DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Uptravi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1006/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti semplici», Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza del 13 luglio 2016 (protocollo FV/72724/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale UPTRAVI.

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

UPTRAVI

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.L n. 158/2012, convertito dalla Legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla Legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

UPTRAVI

Codice ATC - Principio Attivo:B01AC27 - Selexipag
Titolare: ACTELION REGISTRATION LIMITED
GUUE 24/06/2016

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche
Uptravi è indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III, sia in terapia di combinazione nei pazienti insufficientemente controllati con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie.
L'efficacia è stata dimostrata su una popolazione di pazienti PAH comprendente PAH idiopatica ed ereditabile, PAH associata a malattie del tessuto connettivo e PAH associata a cardiopatie congenite semplici corrette (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione
Uso orale.
Il trattamento deve essere iniziato e monitorato solo da un medico che ha esperienza nel trattamento della PAH.
Le compresse rivestite con film vanno assunte per via orale la mattina e la sera. Per una migliore tollerabilità, si raccomanda di assumere Uptravi a stomaco pieno e, all'inizio di ogni fase di titolazione a incrementi progressivi, di assumere la prima dose la sera.
Le compresse non devono essere divise, frantumate o masticate e vanno ingerite con acqua.
I pazienti non vedenti o che hanno problemi di vista devono essere istruiti ad avere sempre assistenza di un'altra persona durante l'assunzione di Uptravi nel periodo di titolazione.

Confezioni autorizzate:
EU/1/15/1083/001 **AIC: 044887014/E** **In base 32:** 1BTUZ6
200 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) - 10 COMPRESSE
EU/1/15/1083/002 **AIC: 044887026/E** **In base 32:** 1BTUZL
200 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/003 **AIC: 044887038/E** **In base 32:** 1BTUZY
200 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER

(PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 140 COMPRESSE (CONFEZIONE DI TITOLAZIONE)
EU/1/15/1083/004 **AIC: 044887040/E** **In base 32:** 1BTV00
400 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/005 **AIC: 044887053/E** **In base 32:** 1BTV0F
600 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/006 **AIC: 044887065/E** **In base 32:** 1BTV0T
800 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/007 **AIC: 044887077/E** **In base 32:** 1BTV15
1000 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/008 **AIC: 044887089/E** **In base 32:** 1BTV1K
1200 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/009 **AIC: 044887091/E** **In base 32:** 1BTV1M
1400 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE
EU/1/15/1083/010 **AIC: 044887103/E** **In base 32:** 1BTV1Z
1600 MICROGRAMMI - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PA/ALU/HDPE/PE/ALU) 60 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'Articolo 107c, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e aggiornamenti successivi pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia Europea per i Medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o per effetto del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

• **Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio**
Prima della commercializzazione di Uptravi in ciascun Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità Nazionale Competente il contenuto ed il formato del Sistema Controllato di Accesso al farmaco.

Il Sistema Controllato di Accesso al farmaco ha lo scopo di facilitare l'identificazione dei prescrittori, al fine di garantire loro le adeguate informazioni relative a l'uso sicuro ed efficace di Uptravi, e di fornire gli strumenti di minimizzazione del rischio, soprattutto per quanto concerne il potenziale rischio di errore terapeutico. Il Sistema Controllato di Accesso deve includere tre principi fondamentali che saranno recepiti all'interno del sistema di ogni Stato Membro. Questi sono:
• Creazione ed aggiornamento di una lista con tutti i prescrittori di Upravi;
• Distribuzione dei kit a tutti i prescrittori individuati al fine di minimizzare soprattutto il potenziale rischio di errore terapeutico;
• Controllo della ricezione dei kit da parte dei prescrittori.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato Membro, dove Uptravi è commercializzato, tutti gli operatori sanitari che intendano prescrivere e/o dispensare Uptravi siano provvisti del Kit di Prescrizione che contenga il seguente materiale:
• Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Uptravi;
• Lettera di presentazione agli operatori sanitari;
• Guida alla titolazione per gli operatori sanitari su una tessera plastificata formato A4;
• Guida alla titolazione per il paziente;
• Foglio illustrativo per il paziente.
La lettera di presentazione agli operatori sanitari deve evidenziare che lo scopo del materiale informativo è di ridurre il rischio di errore terapeutico dovuto alla disponibilità di molteplici compresse e dosi diverse, e deve fornire una lista dei contenuti del Kit di Prescrizione.

La guida all'aumento graduale della dose (titolazione) per gli operatori sanitari su tessera plastificata formato A4 è finalizzata a ridurre il rischio di errore terapeutico dovuto alla titolazione di Uptravi nella fase iniziale di trattamento e deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
• Concetto di dose e titolazione;
• Il passaggio alla dose di mantenimento (fase di titolazione);
• Conoscenza e gestione degli eventi avversi durante la fase di titolazione;
• Stimolo e supporto agli operatori sanitari per una chiara comunicazione al paziente durante la prima visita, piena assunzione di responsabilità di contatto con il paziente durante la fase di titolazione, facilitare la comunicazione tra operatore sanitario e paziente (necessità del contatto e programmazione di una serie di contatti telefonici)

La guida alla titolazione per il paziente, utilizzata dagli operatori sanitari durante gli incontri con il paziente, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
• Una versione facilmente comprensibile ai pazienti della guida alla titolazione per gli operatori sanitari su tessera plastificata formato A4;
• Un diario che faciliti l'utilizzo di Uptravi e serva da promemoria per il paziente (es. contatti del medico) e registro per annotare le compresse prese;
• Informazioni riguardo l'uso sicuro ed efficace di Uptravi in un liguaggio facilmente comprensibile ai pazienti.
La guida alla titolazione per il paziente unitamente al Foglio Illustrativo Paziente dovranno essere forniti al paziente al termine della loro presentazione. I pazienti riceveranno una guida alla titolazione e Foglio Illustrativo identici anche nelle confezioni di titolazione di Uptravi.

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, reumatologo, dermatologo, pneumologo (RRL).

16A06192

DETERMINA 22 luglio 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Idelvion» e «Neparvis», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1008/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 luglio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

IDELVION

NEPARVIS

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

IDELVION

Codice ATC - Principio Attivo:B02BD04 – albutrepenonacog alfa
Titolare: CSL BEHRING GMBH
GUUE 24/06/2016

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche
Trattamento e profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia B (carenza congenita di fattore IX). IDELVION può essere usato per tutti i gruppi d'età.

Modo di somministrazione

Uso endovenoso.
Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia B.

Pazienti precedentemente non trattati
La sicurezza e l'efficacia di IDELVION nei pazienti precedentemente non trattati non sono state ancora stabilite.

Monitoraggio del trattamento
Nel corso del trattamento, è consigliabile un'appropriata determinazione dei livelli di fattore IX per stabilire la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni. Possono esservi differenze tra i singoli pazienti nella risposta al fattore IX, che indicano emivita e recuperi diversi. Il calcolo della dose basato sul peso corporeo può richiedere un aggiustamento nei pazienti sottopeso o sovrappeso.
Soprattutto in caso di interventi chirurgici maggiori, è indispensabile un monitoraggio accurato della terapia di sostituzione attraverso analisi della coagulazione (attività del fattore IX del plasma).

Quando si utilizza un test di coagulazione "one-stage" in vitro basato sul tempo di tromboplastina(aPTT) per la determinazione dell'attività del fattore IX nei campioni ematici dei pazienti, i risultati dell'attività del fattore IX plasmatico possono essere influenzati in maniera significativa sia dal tipo di reagente aPTT che dallo standard di riferimento utilizzato nel test. La misura con il test di coagulazione "one-stage" usando un reagente aPTT a base di caolino o un

reagente aPTT a base di Actina FS comporterà probabilmente una sottostima del livello di attività. Ciò è importante in particolar modo quando si cambiano il laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6. Il medicinale ricostituito deve essere iniettato lentamente per via endovenosa ad una velocità tollerabile per il paziente, fino ad un massimo di 5 ml/min.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1095/001 **AIC: 044891012/E** **In base 32:** 1BTYW4
250 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO ENDOVENOSO - POLV: FLACONE (VETRO) 250 UI + SOLV: FLACONE (VETRO) 2,5 ML (100 UI/ML) - 1 FLACONE+ 1 FLACONE + 1 DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO CON FILTRO+1 SIRINGA + 1 SET PER L'INIEZIONE IN VENA + 2 TAMPONI + 1 CEROTTO

EU/1/16/1095/002 **AIC: 044891024/E** **In base 32:** 1BTYWJ
500 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO ENDOVENOSO - POLV: FLACONE (VETRO) 500 UI + SOLV: FLACONE (VETRO) 2,5 ML (200 UI/ML) - 1 FLACONE+ 1 FLACONE + 1 DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO CON FILTRO+1 SIRINGA + 1 SET PER L'INIEZIONE IN VENA + 2 TAMPONI + 1 CEROTTO

EU/1/16/1095/003 **AIC: 044891036/E** **In base 32:** 1BTYWW
1000 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO ENDOVENOSO - POLV: FLACONE (VETRO) 1000 UI + SOLV: FLACONE (VETRO) 2,5 ML (400 UI/ML) - 1 FLACONE+ 1 FLACONE + 1 DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO CON FILTRO+1 SIRINGA + 1 SET PER L'INIEZIONE IN VENA + 2 TAMPONI + 1 CEROTTO

EU/1/16/1095/004 **AIC: 044891048/E** **In base 32:** 1BTYX8
2000 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - USO ENDOVENOSO - POLV: FLACONE (VETRO) 2000 UI + SOLV: FLACONE (VETRO) 5 ML (400 UI/ML) - 1 FLACONE+ 1 FLACONE + 1 DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO CON FILTRO+1 SIRINGA + 1 SET PER L'INIEZIONE IN VENA + 2 TAMPONI + 1 CEROTTO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza**

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di Gestione del Rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire gli obblighi di farmacovigilanza con le rispettive misure di intervento così come dettagliato nel RMP fornito con il modulo 1.8.2 dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato:

- Su richiesta dell'Agenzia Europea dei Medicinali.
- Ogniqualvolta che il sistema di gestione del rischio viene modificato, soprattutto a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare ad un cambiamento significativo del profilo rischio/beneficio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

Farmaco di nuova registrazione

NEPARVIS

Codice ATC - Principio Attivo:C09DX04 - Valsartan e sacubitril
Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD
GUUE 24/06/2016

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche
Neparvis è indicato in pazienti adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Uso orale.
Neparvis può essere somministrato con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere deglutite con un bicchiere di acqua.

Confezioni autorizzate:
EU/1/16/1103/001 **AIC: 044889018/E** **In base 32:** 1BTWXU
24 MG/26 MG- COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/002 **AIC: 044889020/E** **In base 32:** 1BTWXW
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/003 **AIC: 044889032/E** **In base 32:** 1BTWY8
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 56 COMPRESSE
EU/1/16/1103/004 **AIC: 044889044/E** **In base 32:** 1BTWYN
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 168 (3X56) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)
EU/1/16/1103/005 **AIC: 044889057/E** **In base 32:** 1BTWZ1
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/006 **AIC: 044889069/E** **In base 32:** 1BTWZF
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 56 COMPRESSE
EU/1/16/1103/007 **AIC: 044889071/E** **In base 32:** 1BTWZH
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 168 (3X56) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco

EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista (RRL)

EU/1/16/1103/001 **AIC: 044889018/E** **In base 32:** 1BTWXU
24 MG/26 MG- COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/002 **AIC: 044889020/E** **In base 32:** 1BTWXW
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/003 **AIC: 044889032/E** **In base 32:** 1BTWY8
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 56 COMPRESSE
EU/1/16/1103/005 **AIC: 044889057/E** **In base 32:** 1BTWZ1
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 28 COMPRESSE
EU/1/16/1103/006 **AIC: 044889069/E** **In base 32:** 1BTWZF
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 56 COMPRESSE

Regime di prescrizione Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

EU/1/16/1103/004 **AIC: 044889044/E** **In base 32:** 1BTWYN
49 MG/51 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 168 (3X56) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)

EU/1/16/1103/007 **AIC: 044889071/E** **In base 32:** 1BTWZH
97 MG/103 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC) - 168 (3X56) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA).

16A06193

DETERMINA 28 luglio 2016.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Pradaxa». (Determina n. 1050/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 1° ottobre 2014, n. 1115/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2014, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Pradaxa»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-29-30 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale PRADAXA, nell'anno 2015, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi novanta giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale "Pradaxa"».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Boehringer Ingelheim It.spa
Specialità medicinale: Pradaxa
ripiano accordo P/V anno 2015

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 76.914	€ 38.457
Basilicata	€ 38.036	€ 19.018
Calabria	€ 178.243	€ 89.122
Campania	€ 456.557	€ 228.278
Emilia R	€ 247.698	€ 123.849
Friuli VG	€ 99.200	€ 49.600
Lazio	€ 504.713	€ 252.357
Liguria	€ 232.577	€ 116.288
Lombardia	€ 622.124	€ 311.062
Marche	€ 141.531	€ 70.765
Molise	€ 16.878	€ 8.439
PA Bolzano	€ 3.065	€ 1.533
PA Trento	€ 35.355	€ 17.678
Piemonte	€ 427.824	€ 213.912
Puglia	€ 435.027	€ 217.513
Sardegna	€ 225.995	€ 112.998
Sicilia	€ 256.193	€ 128.096
Toscana	€ 360.910	€ 180.455
Umbria	€ 91.420	€ 45.710
Valle d'Aosta	€ 10.575	€ 5.287
Veneto	€ 265.901	€ 132.950
Italia	**€ 4.726.736**	**€ 2.363.368**

AIFA
Ufficio HTA nel settore farmaceutico

16A06151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido zoledronico Sun Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 175/2016 - 3230 del 18 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale ACIDO ZOLEDRONICO SUN PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043298013, descrizione «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 043298025, descrizione «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 043298037, descrizione «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06152

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobi»

Estratto determina V&A n. 1256/2016 del 19 luglio 2016

È autorizzata la seguente variazione: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo, per specificare meglio l'interazione tra «Tobi» e i farmaci contenenti acido etacrinico, furosemide, urea o mannitolo per uso endovenoso. Ulteriori modifiche ai testi per adeguarli al QRD template, relativamente al medicinale TOBI, nelle seguenti forme e confezioni: A.I.C. n. 034767018 - 56 fiale monodose da 300 mg/5 ml di polietilene.

Procedura: UK/H/0361/001/II/65.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06153

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esopral»

Estratto determina V&A n. 1257/2016 del 19 luglio 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.6.a) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per aggiunta di indicazioni terapeutiche relativamente al medicinale ESOPRAL, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 035433539 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 035433541 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal AG».

Estratto determina V&A n. 1259/2016 del 19 luglio 2016

Autorizzazione del grouping di variazioni C.I.4, C.I *z)* e C.I.3.z) relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto (sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8,

4.9, 5.1 e 6.6) e conseguenti modifiche del foglio illustrativo) relativamente al medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Hexal AG», nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 038012011 - «20 mg + 6 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012023 - «20 mg + 6 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012035 - «20 mg + 6 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012047 - «20 mg + 6 mg compresse» 49 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012050 - «20 mg + 6 mg compresse» 49x1 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012062 - «20 mg + 6 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012074 - «20 mg + 6 mg compresse» 50x1 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012086 - «20 mg + 6 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012098 - «20 mg + 6 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012100 - «20 mg + 6 mg compresse» 100x1 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038012112 - «20 mg + 6 mg compresse» 14 compresse in blister al/al.

Procedura: DK/H/0669/001/II/032/G.

Titolare A.I.C.: Hexal AG.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Mylan Pharma».

Estratto determina V&A n. 1261/2016 del 19 luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale SEVELAMER MYLAN PHARMA C.I.z).

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, per implementare i commenti ricevuti dal CMS durante la procedura di Repeat Use n. DK/H/2249/001/E/001 relativamente al medicinale «Sevelamer Mylan Pharma», nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 043522010 - «800 mg compresse rivestite con film» 1x180 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 043522022 - «800 mg compresse rivestite con film» 2x180 compresse in flaconi hdpe;

A.I.C. n. 043522034 - «800 mg compresse rivestite con film» 3x180 compresse in flaconi hdpe;

A.I.C. n. 043522046 - «800 mg compresse rivestite con film» 1x200 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 043522059 - «800 mg compresse rivestite con film» 2x200 compresse in flaconi hdpe;

A.I.C. n. 043522061 - «800 mg compresse rivestite con film» 3x200 compresse in flaconi hdpe;

A.I.C. n. 043522073 - «800 mg compresse rivestite con film» 1x210 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 043522085 - «800 mg compresse rivestite con film» 2x210 compresse in flaconi hdpe;

A.I.C. n. 043522097 - «800 mg compresse rivestite con film» 3x210 compresse in flaconi hdpe.

Procedura: DK/H/2249/001/II/006

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06156

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenacid».

Con la determinazione n. aRM - 172/2016 - 1144 del 14 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TENACID.

Confezione: A.I.C. n. 026639068.

Descrizione: «500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06157

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famodil».

Con la determinazione n. aRM - 173/2016 - 1144 del 14 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FAMODIL.

Confezione: A.I.C. n. 025924010.

Descrizione: «40 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: FAMODIL.

Confezione: A.I.C. n. 025924022.

Descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse.

Medicinale: FAMODIL.

Confezione: A.I.C. n. 025924034.

Descrizione: «20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi 20 mg + 10 fiale solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06158

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlodone».

Con la determinazione n. aRM - 174/2016 - 1144 del 14 luglio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TICLODONE.

Confezione: A.I.C. n. 024716021.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06159

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1260/2016 del 19 luglio 2016

Autorizzazione del grouping di variazioni C.I.4, C.I *z)* e C.I.3.z) relativamente al medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto (sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.6) e conseguenti modifiche del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz», nelle seguenti forme e confezioni:

037486014 - «20 mg + 6 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

037486026 - «20 mg + 6 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;

037486038 - «20 mg + 6 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

037486040 - «20 mg + 6 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al;

037486053 - «20 mg + 6 mg compresse» 49 x 1 compresse in blister Al/Al;

037486065 - «20 mg + 6 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al;

037486077 - «20 mg + 6 mg compresse» 50 x 1 compresse in blister Al/Al;

037486089 - «20 mg + 6 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;

037486091 - «20 mg + 6 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al;

037486103 - «20 mg + 6 mg compresse» 100 x 1 compresse in blister Al/Al;

037486115 - «20 mg + 6 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al.

Procedura: DK/H/0671/001/II/025/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Sandoz A/S».

Estratto determina V&A n. 1258/2016 del 19 luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale PRAMIPEXOLO SANDOZ A/S.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: variazione tipo II B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati per la determinazione del contenuto di un'impurezza nota 2.
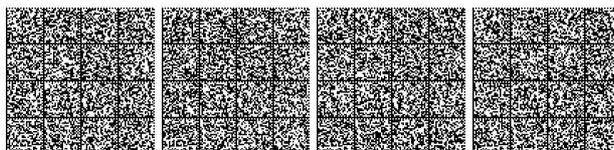
Variazioni tipo IB B.II.c.1.f) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente: aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità: aggiunta della specifica per la determinazione del contenuto di un'impurezza per l'eccipiente Ipromellosa.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: SE/H/1348/001-007/II/003/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz A/S.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Pentavac» e «Tetravac».

Estratto determina V&A n. 1255/2016 del 19 luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali PENTAVAC e TETRAVAC.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.2.b) Modifica del Seed lot System per la produzione del 2 - componente della pertosse acellulare (sostanza attiva). B.I.d.z) Aggiunta dei dati di stabilità aggiornati a supporto del della shelf life registrata del 2 - componente della pertosse acellulare (sostanza attiva) sostenuta a seguito della license conformance exercise.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: EMA/H/xxxx/WS/901/G.

Titolare A.I.C.: Sanofi Paesteur MSD SNC.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A06191

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE DELLO SVILUPPO

Bando per la concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale, proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro, dotazione finanziaria 2016.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco di cui all'art. 26 della legge n.125/2014 possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale da loro proposte. Il termine tassativo per la presentazione delle *Concept note* delle proposte è di ventuno giorni naturali e consecutivi a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.agenziacooperazione.gov.it, e sul sito www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Il sito www.agenziacooperazione.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

16A06134

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità idraulica del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Isonzo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 40 del 13 luglio 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità idraulica individuate nei comuni di Cividale del Friuli (UD), Manzano (UD), Moimacco (UD), Premariacco (UD), Remanzacco (UD), San Pietro al Natisone (UD), Villesse (GO), Dolegna del Collio (UD) e Prepotto (UD).

Sarà cura della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

16A06171

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2015

L'assemblea plenaria nella seduta del 28 luglio 2016 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2015.
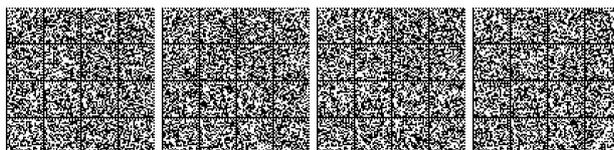
Tabella 1

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

COMPETENZE

Cat.	ENTRATE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Entrate accertate (D)	Somme riscosse (E)	Somme rimaste da riscuotere (F=D-E)
Cat. 1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	*35.407.757,00*	*- 825.000,00*	*34.582.757,00*	*34.582.756,00*	*34.582.756,00*	-
Cat. 2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	*200.000,00*	*296.124,50*	*496.124,50*	*351.390,87*	*351.390,87*	-
Cat. 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni precedenti	*20.136.003,64*	*1.671.701,84*	*21.807.705,48*	*21.807.705,48*	*21.807.705,48*	-
	TOTALE ENTRATE	*55.743.760,64*	*1.142.826,34*	*56.886.586,98*	*56.741.852,35*	*56.741.852,35*	-

Cat.	SPESE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
I	Cat. I Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	6.550.817,54	-308.364,92	6.242.452,62	5.706.953,67	5.027.980,26	678.973,41	535.498,95
II	Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	27.667.200,00	-1.425.042,59	26.242.157,41	19.289.163,42	17.365.246,01	1.923.917,41	6.952.993,99
III	Cat. III - Acquisto di beni e servizi	9.750.000,00	-3.201.464,75	6.548.535,25	4.225.576,62	2.434.361,13	1.791.215,49	2.322.958,63
IV	Cat. IV - Poste non classificabili in altre voci	1.586.840,53	- 1.076.840,53	510.000,00	298.851,71	274.979,85	23.871,86	211.148,29
	Totale Categoria	45.554.858,07	-6.011.712,79	39.543.145,28	29.520.545,42	25.102.567,25	4.417.978,17	10.022.599,86
	Fondi Commissione Europea per progetti		500,00	500,00	-	-	-	500,00
	TOTALE GENERALE	45.554.858,07	- 6.011.212,79	39.543.645,28	29.520.545,42	25.102.567,25	4.417.978,17	10.023.099,86

Tabella 2

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

ENTRATE

Art. 30, 4°Co lett. b), RAC

Cat.	Denominazione	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Entrate accertate (D)	Somme riscosse (E)	Somme rimaste da riscuotere (F=D-E)
Cat. 1	***ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO***	***35.407.757,00***	***- 825.000,00***	***34.582.757,00***	***34.582.756,00***	***34.582.756,00***	**-**
101	Contributo per il funzionamento	5.376.760,00	- 825.000,00	4.551.760,00	4.551.759,00	4.551.759,00	-
102	Contributo per le spese obbligatorie	30.030.997,00		30.030.997,00	30.030.997,00	30.030.997,00	-
Cat. 2	***ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE***	***200.000,00***	***296.124,50***	***496.124,50***	***351.390,87***	***351.390,87***	**-**
201	Interessi conti correnti CSM	85.000,00	15.000,00	100.000,00	18.219,97	18.219,97	-
	Restituzione somme relative alla formaz. Decentrata	100,00	- 100,00		-	-	-
202	Rilascio copie	6.000,00	-	6.000,00	5.848,39	5.848,39	-
203	Assenze non retribuite	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.364,55	3.364,55	-
204	Recupero polizza sanitaria	60.000,00	10.000,00	70.000,00	56.347,00	56.347,00	-
205	Recupero previdenza complementare	40.000,00	-	40.000,00	48.086,40	48.086,40	-
206	Recupero spese varie	-	19.524,50	19.524,50	16.794,96	16.794,96	-
207	Finanziamenti europei	-	35.000,00	35.000,00	32.242,74	32.242,74	-
208	Riemissione ordinativi di pagamento	100,00	-	100,00		-	-
209	Economia accertata	P.M.	P.M.	P.M.		-	
210	Varie	1.800,00	213.200,00	215.000,00	170.448,57	170.448,57	-
211	Twinning		500,00	500,00	38,29	38,29	-
212	Convenzione tecnologica		-	-		-	-
	TOTALE	**35.607.757,00**	**- 528.875,50**	**35.078.881,50**	**34.934.146,87**	**34.934.146,87**	**-**
Cat. 3	***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE***	***20.136.003,64***	***1.671.701,84***	***21.807.705,48***	***21.807.705,48***	***21.807.705,48***	**-**
310	Avanzo di amministrazione anni precedenti	20.136.003,64	1.671.701,84	21.807.705,48	21.807.705,48	21.807.705,48	-
	TOTALE ENTRATE	***55.743.760,64***	***1.142.826,34***	***56.886.586,98***	***56.741.852,35***	***56.741.852,35***	**-**

Tabella 3

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

SPESE

Art. 30, 4°co lett. c), RAC

Capitolo	descrizione	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
	Cat. I Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM							
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	1.690.000,00	-103.364,92	1.586.635,08	1.532.966,66	1.450.281,60	82.685,06	53.668,42
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	365.817,54	0,00	365.817,54	0,00	0,00	0,00	365.817,54
3	Spese per indennità di sedute ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958, n. 195).	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.095.865,23	1.820.730,47	275.134,76	44.134,77
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non residenti a Roma (art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195). Rimborso forfettario ex art. 26 bis R.A.C.	1.600.000,00	-30.000,00	1.570.000,00	1.569.931,84	1.336.562,25	233.369,59	68,16
5	Rimborso spese di viaggio ai Componenti del C.S.M. per attività all'estero. Indennità per incarichi speciali ex art. 25, 5° comma, R.A.C.	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	27.421,26	20.637,26	6.784,00	52.578,74
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Polizza sanitaria a favore dei Componenti del CSM.	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	480.768,68	399.768,68	81.000,00	19.231,32
	Tot. I Categoria	**6.550.817,54**	**-308.364,92**	**6.242.452,62**	**5.706.953,67**	**5.027.980,26**	**678.973,41**	**535.498,95**
Capitolo	**Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM**							
7	Rimborso spese di viaggio ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud.per attività nel territorio nazionale e all'estero.	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	20.496,38	13.725,57	6.770,81	19.503,62
8	Rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per attività nel territorio nazionale e all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.309,76	690,24	0,00
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio al C.S.M.	400.000,00	-177.965,19	222.034,81	222.034,81	217.313,65	4.721,16	0,00
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.29 del RAC in servizio presso la Segreteria del CSM.	150.000,00	0,00	150.000,00	48.611,17	47.941,87	669,30	101.388,83
11	Competenze fisse in favore del personale di ruolo del C.S.M. (artt. 13 e 32 del Regolamento del personale)	13.920.000,00	-500.000,00	13.420.000,00	10.579.113,97	9.977.795,47	601.318,50	2.840.886,03

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 3/1

SPESE

Art. 30, 4°co lett. c), RAC

Capitolo	descrizione	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi.	1.284.000,00	-77.077,40	1.206.922,60	1.124.762,71	1.040.663,89	84.098,82	82.159,89
12bis	Trattamento economico a favore del personale non di ruolo in servizio al CSM	4.373.200,00	-370.000,00	4.003.200,00	469.663,02	415.384,19	54.278,83	3.533.536,98
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare in servizio al C.S.M. (artt. 20 e 33 del Reg.del personale)	750.000,00	50.000,00	800.000,00	778.735,54	681.974,47	96.761,07	21.264,46
14	Spese per le iniziative ex art. 34 Reg.pers.m dall'ar. 29,2°co., RAC in tema di assicurazione sanitaria	630.000,00	250.000,00	880.000,00	841.878,82	841.878,82	0,00	38.121,18
14bis	Formazione linguistica per i Componenti e Magistrati addetti alla Segreteria e Ufficio Studi del CSM. Aggiornamento professionale del personale in servizio al CSM	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	199.490,00	0,00	199.490,00	310.510,00
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00	4.994.377,00	4.119.258,32	875.118,68	5.623,00
	Tot. II Categoria	**27.667.200,00**	**-1.425.042,59**	**26.242.157,41**	**19.289.163,42**	**17.365.246,01**	**1.923.917,41**	**6.952.993,99**
Capitolo	**Cat. III - Acquisto di beni e servizi**							
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	760.000,00	-393.937,17	366.062,83	320.416,37	195.607,76	124.808,61	45.646,46
16bis	Compensi per collaborazioni esterne ex art. 28 del R.A.C. presso la Quinta Commissione ed altre eventuali Commissioni.	150.000,00	20.000,00	170.000,00	146.475,00	49.383,00	97.092,00	23.525,00
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	95.000,00	0,00	95.000,00	94.434,02	74.033,21	20.400,81	565,98
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	923,06	782,04	141,02	19.076,94
18bis	Spese per la creazione e la gestione dell'Ufficio Stampa e comunicazione del Consiglio Superiore della Magistratura	250.000,00	0,00	250.000,00	53.558,00	24.888,00	28.670,00	196.442,00
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo.	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	96.720,08	40.363,24	56.356,84	3.279,92
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche	800.000,00	857.000,00	1.657.000,00	813.703,61	225.319,50	588.384,11	843.296,39

Tabella 3/2

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

SPESE

Art. 30, 4°co lett. c), RAC

Capitolo	descrizione	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine per il centro stampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	330.000,00	0,00	330.000,00	295.636,02	220.490,14	75.145,88	34.363,98
22	Spese di gestione dell'archivio (v.delib. Csm 10/9/14)	250.000,00	0,00	250.000,00	42.350,00	42.350,00	0,00	207.650,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	3.600.000,00	-2.104.527,58	1.495.472,42	695.769,17	263.414,35	432.354,82	799.703,25
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	300.000,00	-265.000,00	35.000,00	25.297,99	1.504,33	23.793,66	9.702,01
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	215.000,00	187.544,10	27.455,90	0,00
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	416.738,89	371.613,12	45.125,77	8.261,11
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	171.609,91	126.800,52	44.809,39	3.390,09
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali, fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	63.516,17	25.020,74	38.495,43	6.483,83
29	Spese postali e telegrafiche.	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	22.958,71	10.613,09	12.345,62	2.041,29
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, e accessori vari	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	119.377,41	97.859,49	21.517,92	10.622,59
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al C.S.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33	Spese per canoni e tasse.	120.000,00	0,00	120.000,00	100.608,41	100.608,41	0,00	19.391,59
34	Spese per attività, seminari, convegni e conferenze in ambito internazionale. Iniziative per la magistratura onoraria	785.000,00	-500.000,00	285.000,00	284.812,20	166.616,35	118.195,85	187,80
35	Spese di rappresentanza	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	49.391,07	42.449,19	6.941,88	608,93

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 3/3

SPESE

Art. 30, 4°co lett. c), RAC

Capitolo	descrizione	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
36	Rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal CSM stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti uffici o gruppi di studio o di lavoro, nonchè al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio della Sezione disciplinare o che svolgano assistenza ad altri magistrati.	635.000,00	-410.000,00	225.000,00	180.035,05	155.855,07	24.179,98	44.964,95
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	16.245,48	11.245,48	5.000,00	33.754,52
	Tot. III Categoria	**9.750.000,00**	**-3.201.464,75**	**6.548.535,25**	**4.225.576,62**	**2.434.361,13**	**1.791.215,49**	**2.322.958,63**
Capitolo	**Cat. IV - Poste non classificabili in altre voci**							
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato e interessi rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria	250.000,00	60.000,00	310.000,00	298.851,71	274.979,85	23.871,86	11.148,29
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40	Partite di giro.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	1.326.840,53	-1.226.840,53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Tot.IV Categoria	**1.586.840,53**	**-1.076.840,53**	**510.000,00**	**298.851,71**	**274.979,85**	**23.871,86**	**211.148,29**
	Totale Categorie	**45.554.858,07**	**-6.011.712,79**	**39.543.145,28**	**29.520.545,42**	**25.102.567,25**	**4.417.978,17**	**10.022.599,86**
	Totale parziale	45.554.858,07	-6.011.712,79	39.543.145,28	29.520.545,42	25.102.567,25	4.417.978,17	10.022.599,86
	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning		500,00	500,00	-	-	0,00	500,00
	TOTALE GENERALE	**45.554.858,07**	**-6.011.212,79**	**39.543.645,28**	**29.520.545,42**	**25.102.567,25**	**4.417.978,17**	**10.023.099,86**

Tabella 4

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

RESIDUI

Cat.	ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (C)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (D)	
Cat. 1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	-	-	-	-	
Cat. 2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	*1.059.035,87*	*9.035,87*	-	*1.050.000,00*	
Cat. 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE	*1.059.035,87*	*9.035,87*	-	*1.050.000,00*	

Cat.	SPESE	SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI IMPEGNI (C)	RESIDUI PERENTI (D)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (E)
I	Cat. I Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	649.630,04	597.408,76	2.759,55	-	49.461,73
II	Cat. II Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	1.681.016,53	1.512.491,30	129.805,03	-	38.720,20
III	Cat. III - Acquisto di beni e servizi	6.019.356,39	982.523,79	159.146,70	897.299,62	3.980.386,28
IV	Cat. IV - Poste non classificabili in altre voci	1.960,00	1.960,00	1,00	-	- 1,00
Totale Categoria		8.351.962,96	3.094.383,85	291.712,28	897.299,62	4.068.567,21
Fondi Commissione Europea per progetti		27.398,41	276,47	18.760,88	5.475,08	2.885,98
	TOTALE GENERALE	8.379.361,37	3.094.660,32	310.473,16	902.774,70	4.071.453,19

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/1

RESIDUI ATTIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (C=A+B)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE [D=A-(B-C)]
Cat. 1	***ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO***	**-**	**-**	**-**	**-**
101	Contributo per il funzionamento			-	-
102	Contributo per le spese obbligatorie			-	-
Cat. 2	***ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE***	***1.059.035,87***	***9.035,87***	**-**	***1.050.000,00***
200	Interessi conti correnti CSM	9.035,87	9.035,87		-
201	Rilascio copie				-
202	Assenze non retribuite				-
203	Recupero polizza sanitaria				-
204	Recupero previdenza complementare				-
205	Recupero spese varie				-
206	Finanziamenti europei				-
207	Riemissione ordinativi di pagamento				-
208	Varie				-
209	Twinning				-
210	Ingegnerizzazione	1.050.000,00			1.050.000,00
Cat. 3	***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE***	**-**	**-**	**-**	**-**
300	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario anno precedente				-
	TOTALE ENTRATE	***1.059.035,87***	***9.035,87***	**-**	***1.050.000,00***

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/2

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	93.609,72	93.609,72	-	-	-
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	44.483,41	-	-	-	44.483,41
3	Spese per indennità di sedute ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958, n. 195).	248.156,70	248.156,70	-	-	-
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non residenti a Roma (art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195). Rimborso forfettario ex art. 26 bis R.A.C.	173.338,91	173.265,38	73,53	-	-
5	Rimborso spese di viaggio ai Componenti del C.S.M. per attività all'estero. Indennità per incarichi speciali ex art. 25, 5° comma, R.A.C.	5.041,30	2.355,28	2.686,02	-	-
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Polizza sanitaria a favore dei Componenti del CSM.	85.000,00	80.021,68	-	-	4.978,32
	Tot.1^C	649.630,04	597.408,76	2.759,55		49.461,73

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/3

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
7	Rimborso spese di viaggio ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud.per attività nel territorio nazionale e all'estero.	4.638,00	2.205,98	2.432,02	-	-
8	Rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per attività nel territorio nazionale e all'estero	200,00	200,00	-	-	-
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio al C.S.M.	117.633,65	117.633,65	-	-	-
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.29 del RAC in servizio presso la Segreteria del CSM.	114.051,87	15.708,00	61.781,67	-	36.562,20
11	Competenze fisse in favore del personale di ruolo del C.S.M. (artt. 13 e 32 del Regolamento del personale)	513.446,19	513.446,19	-	-	-
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi. Equiparazione trattamento personale non di ruolo- (art. 33 del Regolamento del personale).	174.816,28	145.091,28	27.567,00	-	2.158,00
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare in servizio al C.S.M. (artt. 20 e 33 del Reg.del personale)	103.439,34	80.701,44	22.737,90	-	-
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale, dall'art. 29 RAC 2 comma, e per la formazione del personale. Equo indennizzo conseguente ad infermità dipendente da causa di servizio. Formazione linguistica di Componenti e Magistrati adde	2.791,20	2.791,20	-	-	-
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	650.000,00	634.713,56	15.286,44	-	-

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/4

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
	Tot. 2^C.	1.681.016,53	1.512.491,30	129.805,03	-	38.720,20
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	153.235,90	68.660,72	6.068,99	2.964,50	75.541,69
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	13.839,00	9.372,95	4.466,05	-	-
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	22.996,72	8.711,04	14.285,68	-	-
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo.	61.525,00	42.060,78	4.682,83	-	14.781,39
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzion	4.861.291,56	316.598,00	3.092,31	894.335,12	3.647.266,13
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine per il centro stampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	72.672,43	71.134,20	1.538,23	-	-
22	Spese di gestione dell'archivio (già Spese di locazione immobili -delib. Csm 10/9/14)	-	-	-	-	-
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	238.505,27	138.130,70	3.416,45	-	96.958,12
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	162.465,55	68.021,25	-	-	94.444,30
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	105.366,16	69.624,14	19.446,69	-	16.295,33

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/5

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	71.150,70	69.959,90	1.190,80	-	-
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	35.350,30	32.385,59	2.964,71	-	-
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali, fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	31.284,20	22.971,71	8.312,49	-	-
29	Spese postali e telegrafiche.	6.019,07	4.754,66	1.264,41	-	-

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/6

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, e accessori vari	55.247,62	21.404,98	9.961,19	-	23.881,45
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	-	-	-	-	-
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al C.S.M.	3.352,31	1.752,41	1.599,90	-	-
33	Spese per canoni e tasse.	-	-	-	-	-
34	Spese per attività, seminari, convegni e conferenze in ambito internazionale. Iniziative per la magistratura onoraria	36.498,57	5.620,65	30.877,92	-	-
35	Spese di rappresentanza	1.914,00	1.914,00	-	-	-
36	Rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal CSM stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti u	32.017,24	21.039,19	10.978,05	-	-
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	54.624,79	8.406,92	35.000,00	-	11.217,87
	Tot.3^C.	6.019.356,39	982.523,79	159.146,70	897.299,62	3.980.386,28
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato e interessi rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria	1.960,00	1.960,00	1,00	-	- 1,00

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 4/7

RESIDUI PASSIVI

Art. 30, 4°co lett. d), RAC

Cat.	Descrizione	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(A)	(B)	(C)	(D)	[E=A-(B+C+D)]
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.	-	-	-	-	-
40	Partite di giro.	-	-	-	-	-
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	-	-	-	-	-
	Tot. 4° C.	1.960,00	1.960,00	1,00	-	- 1,00
	totali categorie	8.351.962,96	3.094.383,85	291.712,28	897.299,62	4.068.567,21
	Totale twinning	27.398,41	276,47	18.760,88	5.475,08	2.885,98
	TOTALE GENERALE	8.379.361,37	3.094.660,32	310.473,16	902.774,70	4.071.453,19

Tabella 5

Consiglio Superiore della Magistratura

Rendiconto finanziario 2015

CONTABILITA' REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO					
ENTRATE DESTINATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA					
Esercizio	Finanziamenti		Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
2011	Funzione pubblica	1.500.000,00			
2012	Cipe	3.000.000,00			
2013			3.000.000,00	3.000.000,00	
			1.500.000,00	450.000,00	
2014					1.050.000,00
2015					
Totale		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**3.450.000,00**	**1.050.000,00**

SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA				
Esercizio	Impegni	Pagamenti		Residui passivi
2011	100.000,00	100.000,00		-
2012	1.377.711,00	483.375,88		894.335,12
2013	3.643.148,60			3.643.148,60
2014				-
2015				
Totale	**5.120.859,60**	**583.375,88**	**-**	**4.537.483,72**

Si fa presente che la somma residua del 2012 sarà imputata nella quota di avanzo di amministrazione vincolata, per altri 2 anni fino a prescrizione del diritto
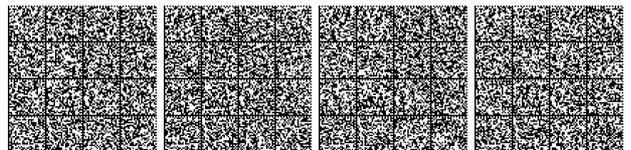
Tabella 6

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

QUADRO RIASSUNTIVO - RISULTATI DIFFERENZIALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

COMPETENZA	
ENTRATE previste	56.886.586,98
SPESE previste	39.543.645,28
AVANZO previsto	17.342.941,70
Totale ENTRATE accertate	56.741.852,35
SPESE impegnate	29.520.545,42
AVANZO DI COMPETENZA	27.221.306,93
GESTIONE DEI RESIDUI	
Minori accertamenti	
Riduzioni impegni e residui perenti	1.213.247,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**28.434.554,79**

RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
Residui al 31.12.2014	1.059.035,87	8.379.361,37
Variazioni minori accertamenti		
Variazioni riduzione impegni/residui perenti		- 1.213.247,86
Differenza al 31.12.2015	1.059.035,87	7.166.113,51
Riscossioni	9.035,87	
Pagamenti		3.094.660,32
Rimanenza	1.050.000,00	4.071.453,19
Residui di competenza	-	4.417.978,17
Residui alla data odierna	1.050.000,00	8.489.431,36
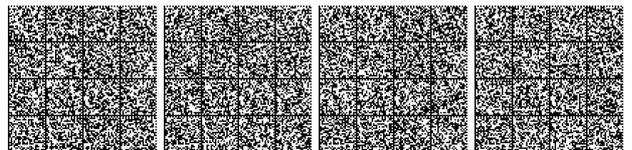
Tabella 7

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

RISULTATO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

(art. 31, lett. a, Rac)

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE - INTESA-SAN PAOLO	
FONDO CASSA esercizio precedente	**29.128.030,98**
CONSISTENZA DI CASSA ad inizio esercizio	**29.128.030,98**
SOMME affluite all'Istituto Cassiere (Entrate)	34.943.182,74
SOMME uscite per ordinativi di pagamenti	28.197.227,57
FONDO di cassa finale	**35.873.986,15**
AVANZO DI CASSA relativo all'anno 2015	**35.873.986,15**
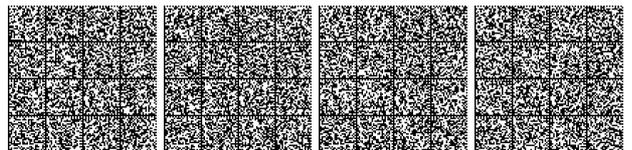
Tabella 8

Consiglio Superiore della Magistratura

\- Rendiconto finanziario 2015 -

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

(art. 31, lett. b, Rac)

Consistenza di cassa a inizio esercizio	**29.128.030,98**	**29.128.030,98 +**
Riscossioni		
in conto competenza	34.934.146,87	
in conto residui	9.035,87	34.943.182,74 +
Pagamenti		
in conto competenza	25.102.567,25	
in conto residui	3.094.660,32	28.197.227,57 -
Consistenza di cassa a fine esercizio	**35.873.986,15**	**35.873.986,15 +**
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	1.050.000,00	
dell'esercizio	-	1.050.000,00 +
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	4.071.453,19	
dell'esercizio	4.417.978,17	8.489.431,36 -
AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione		**28.434.554,79**

Ripartizione avanzo di amministrazione		
Quota vincolata (nel conto patrimoniale)	902.774,70	(1)
Quota vincolata (destinata al trattamento di fine carica periodo 2014-2015)	710.713,86	(2)
Quota libera	**26.821.066,23**	
Totale avanzo	**28.434.554,79**	

1) La quota vincolata è ascrivibile ai residui perenti 2012 nelle more della effettiva estinzione.

2) La quota indicata è destinata alla liquidazione della indennità di fine carica a favore dei Componenti laici CSM annualità 2014-2015

Tabella 9

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO e STANZIAMENTI DEI CAPITOLI

(art. 31, lett. c, Rac)

ENTRATE			
Data provv.	**Tipo variazione**	**Cap.**	**Importo totale**
31/12/2014	Decreto MEF n.101-2014- Ripartizione in capitoli delle univitá di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015..	101	- 825.000,00
	Totale cat. 1		**- 825.000,00**
21/10/2015	Assestamento di bilancio 2015	2.1	15.000,00
		2.2	- 100,00
		2.4	3.000,00
		2.5	10.000,00
		2.7	19.524,50
		2.8	35.000,00
		2.11	213.200,00
		twinning	500,00
	Totale cat. 2		**296.124,50**
03/08/2015	Consuntivo 2014, quota avanzo di amministrazione non inserita nella previsione 2015	310	1.671.701,84
	Totale cat. 3		**1.671.701,84**
	Totale generale		**1.142.826,34**

USCITE			
Data provv.	**Tipo variazione**	**Cap**	**Importo totale**
08/04/2015	Delibera plenum di variazione compensativa tra capitoli	11	- 300.000,00
		14	300.000,00
	Totale variazioni		-
21/10/2015	Assestamento di bilancio 2015	1	- 103.364,92
		4	- 100.000,00
		5	- 25.000,00
		6	- 150.000,00
		7	- 60.000,00
		9	- 177.965,19
		12	- 77.077,40
		12bis	- 370.000,00
		13	- 20.000,00
		14	- 50.000,00
		14bis	- 40.000,00
		15	- 500.000,00
		16	- 393.937,17
		a riportare	**- 2.067.344,68**

Tabella 9/1

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

USCITE			
Data provv.	**Tipo variazione**	**Cap**	**Importo totale**
		riporto pag.prec	**- 2.067.344,68**
21/10/2015	Assestamento di bilancio 2015	16bis	20.000,00
		18	- 40.000,00
		19	- 20.000,00
		20	857.000,00
		23	- 2.104.527,58
		24	- 265.000,00
		25	- 35.000,00
		26	- 25.000,00
		27	- 75.000,00
		28	- 10.000,00
		29	- 10.000,00
		30	- 70.000,00
		34	- 500.000,00
		35	- 20.000,00
		36	- 410.000,00
		37	- 100.000,00
		39	100.000,00
		40	- 10.000,00
		41	- 1.226.840,53
		twinning	500,00
	Totale variazioni		**- 6.011.212,79**
09/12/2015	Delibera plenum di variazione compensativa tra capitoli	4	**70.000,00**
		13	**70.000,00**
		38	**60.000,00**
		11	**- 200.000,00**
	Totale variazioni		**-**
	Totale variazioni di uscite		**- 6.011.212,79**

Tabella 10

Consiglio Superiore della Magistratura

Rendiconto finanziario 2015

CONTO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	**2015**	**PASSIVITA'**	**2015**
Disponibilità finanziarie	35.873.986,15	Debiti verso fornitori	5.771.601,77
Beni immobili			
Totale Beni mobili	**797.671,66**	Passività diverse	2.717.829,59
Beni di 1° cat. (economato)	234.128,83		
Beni di 2° cat. (biblioteca)	399.372,90		
Beni di 3° cat. (informatici)	164.169,93		
Crediti			
Residui attivi	1.050.000,00		
	-	Residui perenti 2012	902.774,70
Totale attività	**37.721.657,81**	**Totale passività**	**9.392.206,06**
		Saldo netto patrimoniale	**28.329.451,75**
totale a pareggio	**37.721.657,81**	**totale a pareggio**	**37.721.657,81**

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2015 -

Tabella 11

Dimostrazione punti di concordanza tra conto finanziario e consistenza dei beni patrimoniali
(art. 33, co. 2, Rac)

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO			CONTO PATRIMONIALE				
Consistenza di cassa			**ATTIVITA'**		**2015**	**PASSIVITA'**	**2015**
a inizio esercizio	**29.128.030,98 +**	**29.128.030,98 +**	Disponibilità finanziarie		35.873.986,15	Debiti verso fornitori	5.771.601,77
Riscossioni							
in conto competenza	34.934.146,87 +		**Beni immobili**			Debiti diversi	2.717.829,59
in conto residui	9.035,87 +	34.943.182,74 +	Beni di 1° cat. (economato)	234.128,83			
Pagamenti			Beni di 2° cat. (biblioteca)	399.372,90			
in conto competenza	25.102.567,25 +		Beni di 3° cat. (informatici)	164.169,93			
in conto residui	3.094.660,32 +	28.197.227,57 -	**Totale Beni mobili**		**797.671,66**	**Totale debiti**	**8.489.431,36**
Consistenza di cassa			Crediti				
a fine esercizio	**35.873.986,15 +**	**35.873.986,15 +**	Residui attivi		1.050.000,00		
Residui attivi						Residui perenti 2012	902.774,70
degli esercizi precedenti	1.050.000,00 +		**Totale attività**		**37.721.657,81**	**Totale passività**	**9.392.206,06**
dell'esercizio	- +	1.050.000,00 +					
Residui passivi					A)	**Saldo netto patrimoniale**	**28.329.451,75**
degli esercizi precedenti	4.071.453,19 +						
dell'esercizio	4.417.978,17 +	8.489.431,36 -			B)	**Totale Beni mobili**	**797.671,66**
					C)	**Residui perenti 2012**	**902.774,70**
AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	**28.434.554,79**	**28.434.554,79**			D= A-B+C	**AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione**	**28.434.554,79**

16A06119

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

In data 13 luglio 2016 è stato depositato presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare cinese lo strumento di ratifica dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge 22 giugno 2016, n. 110, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2016.

In conformità all'art. 58 dell'Accordo, l'Italia è diventata membro della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture il 13 luglio 2016.

16A06113

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Saint Denis (Isola de la Réunion - Francia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis.

Decreta:

Il sig. Nicola Bertani, Vice Console onorario in Saint Denis (Isola de la Réunion), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Parigi;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Parigi;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Parigi;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Parigi e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Parigi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Parigi e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Parigi;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Parigi;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Parigi;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

16A06115

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Saint Paul (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis.

Decreta:

Il sig. Marco Pavoloni, Console onorario in Saint Paul (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
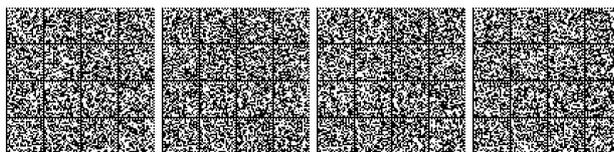
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Chicago;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Chicago;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Chicago e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Chicago dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

16A06116

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Federica Ferrieri, Console onorario in Belfast (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo e restituzione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2016

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

16A06117

Entrata in vigore del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 2002.

In data 30 giugno 2016 è stato depositato presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione spagnolo lo strumento di ratifica del protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 2002.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 maggio 2016, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2016.

In conformità all'articolo 27 della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 30 luglio 2016.

16A06118

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Versican Plus DP» liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani.

Decreto n. 108 del 24 giugno 2016

Procedura decentrata n. DE /V/0266/001/DC

Medicinale veterinario ad azione immunologica VERSICAN PLUS DP liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., con sede in via Andrea Doria, 41 M, 00192 Roma, codice fiscale 12000641006.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Bioveta a.s. Komenskèho 212 - 683 23 Ivanovice na Hanè, Repubblica Ceca.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

25 flaconi di liofilizzato da 1 dose e 25 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104901018;

50 flaconi di liofilizzato da 1 dose e 50 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104901020.

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene

Principio attivo:

Liofilizzato (vivo attenuato)	Minimo	Massimo
Virus del cimurro canino, ceppo CDV Bio 11/A	$10^{3,1}$ $DICT_{50}$*	$10^{5,1}$ $DICT_{50}$
Parvovirus canino tipo 2b, ceppo CPV-2b Bio 12/B	$10^{4,3}$ $DICT_{50}$*	$10^{6,6}$ $DICT_{50}$

—
* Dose infettante il 50% delle colture tissutali

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva dei cani a partire dalle 6 settimane di età:

per prevenire la mortalità ed i segni clinici causati dal virus del cimurro canino, e

per prevenire i segni clinici, la leucopenia e l'escrezione virale causata dal parvovirus canino.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

Tempi di attesa: non pertinente

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.

16A05487

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione della Società Italcert S.r.l., in Milano, per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 12 luglio 2016, prot. 15709, la società Italcert S.r.l., (O.N. n. 0426), con sede a Milano, viale Sarca n. 336, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

Marchio autorizzato

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della società Italcert S.r.l., con sede a Milano quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

16A06120

Autorizzazione della Società CSI S.p.a., in Senago, per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 12 luglio 2016, prot. 15703, la società CSI Spa, (O.N. n. 0497), con sede a Senago (Milano) Cascina Traversagna n. 21 e sede operativa a Bollate (Milano) via Lombardia n. 20, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

Marchio autorizzato

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della società CSI Spa, con sede a Senago (Milano) e sede operativa a Bollate (Milano) quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

16A06121

Autorizzazione del CEC Consorzio Europeo di Certificazione S.c.a.r.l., in Legnano, per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 12 luglio 2016, prot. 15706, il CEC Consorzio europeo di certificazione S.c.a.r.l., (O.N. n. 1131), con sede a Legnano (Milano) via Pisacane n. 46, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stato autorizzato all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

Marchio autorizzato
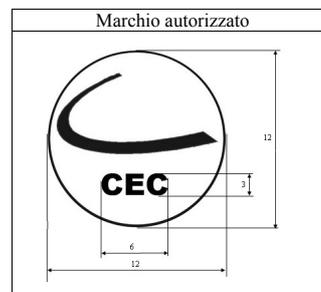
La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione del CEC Consorzio europeo di certificazione S.c.a.r.l., con sede a Legnano (Milano) quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

16A06122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, con sede in via J.F. Kennedy n. 18 - 42124 Reggio Emilia, e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Parmigiano Reggiano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
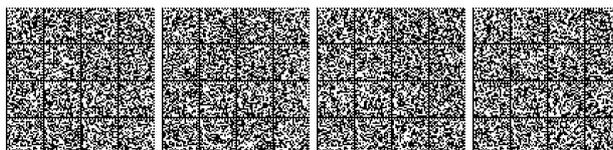
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PARMIGIANO REGGIANO»

Standard di produzione del formaggio

La DOP Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18ºC.

Immediatamente dopo la consegna in caseificio e dopo l'eventuale agitazione necessaria alla miscelazione, il latte della sera viene steso in vasche di acciaio aperte e aerate naturalmente per la parziale decrematura, per affioramento naturale del grasso.

Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

Il rapporto grasso/caseina nel latte di caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, deve essere al massimo 1,1 + 12%.

È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tale caso il latte, che deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10ºC, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.

Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16ºC. La stagionatura delle forme può avvenire in scalere con assi di legno.

Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;

peso minimo di una forma: kg 30;

aspetto esterno: crosta di colore giallo paglierino naturale;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

spessore della crosta: circa 6 mm;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica del formaggio riportata nel regolamento di marchiatura.

Il Parmigiano Reggiano DOP nelle tipologie di forma, porzionato o grattugiato, non può essere sottoposto ad alcun trattamento, ivi compresi, a mero titolo di esempio, trattamento termico, liofilizzazione, essiccazione, congelamento e surgelazione, e presenta anche le seguenti caratteristiche:

additivi: assenti;

amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico);

composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, presso l'organismo di controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS);

acidi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato già comprensivo dell'incertezza di misura, metodo CG-MS).

Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 1991 la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza.

Ferme restando le caratteristiche tipiche del Parmigiano Reggiano, la tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%.

quantità di crosta: non superiore al 18%.

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Fermo restando quanto previsto precedentemente sul confezionamento, è tuttavia consentito procedere, anche al di fuori della zona di origine, al taglio e confezionamento di parti di forma certificata non inferiori ad ottavi di forma e recanti anche parzialmente, purché chiaramente visibili, la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano» e uno dei segni distintivi — il bollo ovale «Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela», il bollo ovale «Export» o il bollo ovale «Premium» — purché non siano destinate ad essere presentate tal quali al consumatore finale.

I documenti commerciali che si riferiscono al prodotto di cui al precedente paragrafo devono riportare la seguente indicazione: «Parmigiano Reggiano tagliato conformemente al disciplinare».

Fermo restando quanto previsto precedentemente sul confezionamento, è inoltre consentito procedere nel luogo di vendita al dettaglio alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano su richiesta del consumatore finale. È altresì consentito nel luogo di vendita al dettaglio procedere alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano preincartato per la vendita diretta, a condizione che sia mantenuta la possibilità che tali operazioni avvengano su richiesta del consumatore finale e sia assicurata la tracciabilità del prodotto.

Le operazioni di grattugiatura e taglio di Parmigiano Reggiano, nel rispetto delle condizioni del precedente paragrafo, possono essere effettuate anche dalle collettività di cui all'art. 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 1169/2011.

Il prodotto residuo generato dalla lavorazione (porzionatura) del Parmigiano Reggiano, destinato ad ulteriori lavorazioni di Parmigiano Reggiano, viene denominato «sfrido».

Lo sfrido si classifica in:

a) crosta: faccia piana, scalzo, separati dalla pasta;

b) pasta: cuori, porzioni sottopeso/sovrappeso e formaggio senza crosta;

c) altro: residuo di lavorazione non rientrante nei punti precedenti.

Per tale prodotto deve essere garantita la tracciabilità (matricola e mese/anno di produzione).

Lo sfrido può essere trasferito internamente alla stessa azienda/gruppo, purché tra stabilimenti inseriti nel sistema di controllo, o commercializzato solo tra caseifici, porzionatori e grattugiatori inseriti nel sistema di controllo, con l'esatta identificazione, nei documenti di accompagnamento o commerciali, della tipologia di sfrido e della matricola e mese/anno di produzione delle forme da cui provengono.

La commercializzazione dello sfrido a soggetti diversi da quelli identificati nel precedente paragrafo fa perdere il diritto alla denominazione di origine protetta.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.

Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.

L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate «Premium» ai sensi dell'art. 15 del regolamento di marchiatura.

Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e la raccolta delle informazioni utili ad assicurare la vigilanza e la tutela della denominazione di origine protetta, i grattugiatori/porzionatori sono tenuti a comunicare i quantitativi di prodotto finito certificato e i dati relativi alla tracciabilità delle singole forme utilizzate e la accettazione delle verifiche documentali (fatture, documenti di trasporto e documenti di tracciabilità) riguardanti il formaggio Parmigiano Reggiano.

Alla forma o alle parti di forma che, perdendo i requisiti del disciplinare, non abbiano più diritto alla DOP, dovranno essere asportati i marchi di origine e di selezione.

È consentito l'uso della denominazione Parmigiano Reggiano nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare qualora l'ingrediente utilizzato sia formaggio conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano.

Gli operatori (allevatori produttori di latte, caseifici, stagionatori, grattugiatori e porzionatori) sono inseriti nel sistema di controllo ed iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e i prodotti che provengono dalla zona di origine, nonché il fornitore e il destinatario, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

Regolamento di marchiatura

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.
I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.

2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:

a) l'apposizione di una placca di caseina recanti i codici identificativi della forma;

b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano» (*cfr.* immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.

3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

Art. 2.
Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.

2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.

3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3.
Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.

2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.

3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti autorità.

4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.

6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.
Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:

a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;

b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;

c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano Reggiano sono esaminate da una commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'organismo di controllo.

3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

CAPITOLO II
PROCEDURE

Art. 5.
Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;

b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.

Art. 6.
Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.

2. Al fine di coadiuvare gli esperti nell'attività di valutazione delle forme, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto o, comunque, tante quante sono necessarie per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7.
Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;

c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».

Art. 8.
Apposizione dei contrassegni

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura «Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione (*cfr.* immagine n. 2).

2. Il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma.

3. Le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'organismo di controllo.

Art. 9.
Annullamento marchi

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.

Art. 10.
Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11.
Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo lettera raccomandata.

2. I ricorsi sono esaminati da una commissione di appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.

CAPITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12.
Richiesta di correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13.
Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i casei-

fici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.
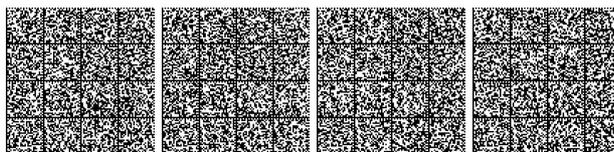
Art. 14.
Cessione di forme prima del dodicesimo mese

1. Il formaggio può essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima.

2. Nel caso di movimentazione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura tra soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente indicazione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «formaggio atto a divenire Parmigiano Reggiano».

Art. 15.
Marchi «Export» e «Premium»

1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Export». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.

2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Premium». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneità sarà attribuita solo al formaggio che avrà un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalità operative definite dal Consorzio.

3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione.

4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. 16.
Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.

2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

La classificazione si riferisce al formaggio al momento dell'espertizzazione.

1. PARMIGIANO REGGIANO «SCELTO SPERLATO».

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. PARMIGIANO REGGIANO «ZERO (0) E UNO (1)».

Tale qualifica comprende:

a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata;

b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

alcune «bocche di pesce» e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;

leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;

occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

le forme cosiddette «lente», e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. PARMIGIANO REGGIANO «MEZZANO».

In questa classe sono comprese le forme con:

vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;

vespai immuni da difetti olfattivi;

occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. FORMAGGIO «SCARTO».

In questa classe sono comprese le forme con:

bombatura molto accentuata dei piatti della forma;

pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;

grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;

grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;

correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

forme con evidenti difetti olfattivi.

5. FORMAGGIO «SCARTONE».

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.
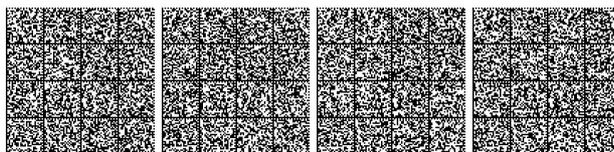
SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE

Immagine n. 1

PARMIGIANO
REGGIANO

Immagine n. 2

REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1.
Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.
Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.
Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

Art. 4.
Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;

le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.
Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di «altre filiere» (bovini da carne, digestori, *ecc)*; in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.

È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

foraggi riscaldati per fermentazione;

foraggi trattati con additivi;

foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

b) l'impiego di:

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
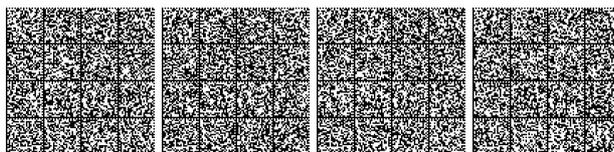
tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6.
Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;

semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

polpe secche di bietola;

concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6% in peso dell'apporto totale di mangimi.

L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione è limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. È vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.

Art. 7.
Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale.

Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima di 50 grammi/capo/giorno.

Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni ruminali e alterazioni della qualità del latte, la quantità giornaliera di lipidi (valutati come estratto etereo) somministrati agli animali in lattazione:

non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale;

non deve superare i 700 g come quantità apportata da mangimi così come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.
Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm.

Art. 9.
Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.

In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10.
Alimentazione con piatto unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre:

non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;

le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;

se si procede all'umidificazione della massa (umidità superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione;

anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
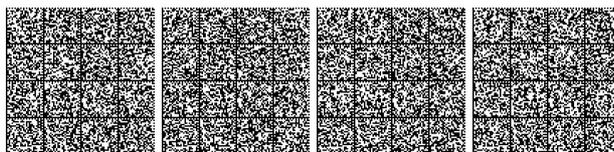
Art. 11.
Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

16A06126

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Nomen Fiduciaria S.p.A.», in forma abbreviata «Nomenfid S.p.A.», in Torino.

Con D.D. 5 agosto 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 13 giugno 1992, alla Società «Nomen Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «Nomenfid S.r.l.» con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06194870017, deve intendersi riferita alla «Nomen Fiduciaria S.p.A.», in forma abbreviata «Nomenfid S.p.A.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.A.».

16A06172

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Triesteponteggi società cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste.

Con deliberazione n. 1415 del 28 luglio 2016 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Triesteponteggi società cooperativa a responsabilità limitata» corrente in Trieste, codice fiscale n. 01197030321, costituita il giorno 22 marzo 2011 per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A06176

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-195) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
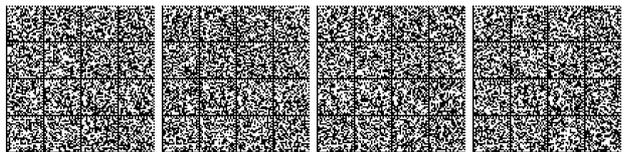
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
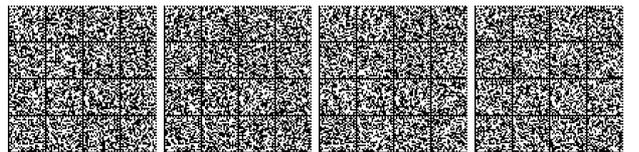
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.